

CODICE EUROPEO DEI CONTRATTI

(VERSIONE ITALIANA)

LIBRO PRIMO^(*)

DEI CONTRATTI IN GENERALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Definizione

1. Il contratto è l'accordo di due o più parti volto a costituire, regolare, modificare o estinguere un rapporto giuridico che può comportare obblighi ed altri effetti anche a carico di una sola parte.

2. Salvo quanto previsto nelle disposizioni seguenti, l'accordo si forma anche mediante comportamenti concludenti, attivi od omissivi, quando ciò sia conforme ad intese precedenti, o agli usi o a buona fede.

Art. 2.

Autonomia contrattuale

1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto entro i limiti imposti dalle norme imperative, dal buon costume, dall'ordine pubblico, quali definiti nel presente codice, nel diritto comunitario, o nelle leggi nazionali degli Stati-membri dell'Unione europea, purché non perseguano unicamente lo scopo di nuocere ad altri.

2. Entro i limiti di cui al comma precedente le parti possono concludere contratti che non sono disciplinati da questo codice, anche mediante la combinazione di schemi legali differenti e il collegamento fra più atti.

Art. 3.

Norme generali e speciali applicabili ai contratti

1. I contratti, sia che abbiano in questo codice una denominazione

^(*) Per la presente versione in italiano il Prof. Giuseppe Gandolfi ringrazia il Prof. Antonino Cella, il Prof. Piero G. Gaggero, e il Dott. Marco Praino della loro cooperazione, ed esprime inoltre la sua sentita riconoscenza al Prof. Giovanni Nencioni, Presidente (ora Onorario) dell'Accademia della Crusca, per i suoi decisivi consigli di ordine stilistico e linguistico. Tale versione è pubblicata anche nella rivista *Europa e diritto privato*, 2002, fasc. 2, con articoli di commento di G. B. FERRI e di L. GATT; nonché in R. SCHULZE-R. ZIMMERMANN (a cura di), *Testi fondamentali di Diritto Privato Europeo*, Milano 2002 (Editore Giuffrè).

propria, sia che non l'abbiano, sono sottoposti alle regole generali contenute nel presente libro.

2. Le regole relative ai contratti che in questo codice hanno una denominazione propria si applicano in via analogica a quelli che non l'hanno.

Art. 4.

Disciplina degli atti unilaterali

Salvo disposizioni contrarie del presente codice o comunitarie o in vigore come precetti imperativi negli Stati-membri dell'Unione europea, le norme seguenti in materia di contratti devono essere osservate, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali che sono compiuti in vista della stipulazione di un contratto o nel corso del rapporto che da questo deriva, anche per provocarne l'estinzione o l'invalidazione.

Art. 5.

Capacità di contrattare ed elementi essenziali del contratto

1. Salvo diversa disposizione che stabilisca un'età inferiore, il contratto può essere concluso da una persona fisica che ha compiuto gli anni diciotto, oppure che è stata emancipata ed ha conseguito le autorizzazioni richieste dalla sua legge nazionale.

2. Il contratto concluso da un minore non emancipato, da una persona dichiarata legalmente incapace o che non sia anche transitoriamente in condizione di intendere o di volere può essere annullato come previsto dall'art. 150.

3. Sono elementi essenziali del contratto:

- a) l'accordo delle parti;
- b) il contenuto.

4. Una forma speciale è necessaria solo nei casi e ai fini indicati nelle norme del presente codice.

TITOLO II

FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Sezione 1

Trattative precontrattuali

Art. 6.

Dovere di correttezza

1. Ogni parte è libera di instaurare delle trattative in vista della conclusione di un contratto e non incorre in nessuna responsabilità per la mancata stipulazione di esso, salvo che il suo comportamento sia contrario a buona fede.

2. Agisce in modo contrario a buona fede la parte che intraprende o continua le trattative senza l'intenzione di giungere alla conclusione del contratto.

3. Se nel corso delle trattative le parti hanno già preso in considerazione gli elementi essenziali di un contratto, di cui si può prevedere la possibile

conclusione, quella parte che ha fatto sorgere nell'altra un ragionevole affidamento circa la stipulazione del contratto medesimo agisce in modo contrario a buona fede qualora interrompa le trattative senza giustificato motivo.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, la parte che ha agito in modo contrario a buona fede è tenuta a risarcire all'altra parte il danno cagionato, nei limiti delle spese che questa ha dovuto effettuare durante le trattative in vista della stipulazione del contratto, nonché della perdita di altre consimili occasioni d'affari causata dalla pendenza delle trattative medesime.

Art. 7.

Dovere di informazione

1. Nel corso delle trattative ogni parte ha il dovere di informare l'altra di ogni circostanza di fatto e di diritto, di cui sia o debba essere a conoscenza, che consenta a quest'ultima di rendersi conto della validità e convenienza del contratto.

2. In caso di omessa informazione o di dichiarazione falsa o reticente, se il contratto non è stato concluso o è affetto da nullità, la parte che ha agito in modo contrario a buona fede risponde nei confronti dell'altra nei limiti di cui al comma 4 dell'art. 6, mentre se il contratto è stato concluso, è tenuta alla restituzione del corrispettivo versato o al pagamento di una somma di denaro, a titolo di indennità, nella misura che il giudice ritenga conforme a equità, salvo il diritto della controparte di annullare il contratto per errore.

Art. 8.

Dovere di riservatezza

1. Le parti hanno il dovere di fare un uso riservato delle informazioni che ottengono in via confidenziale durante lo svolgimento delle trattative.

2. La parte che non ottemperi a tale dovere è tenuta a risarcire il danno subito dalla controparte e, se ha tratto inoltre un indebito vantaggio dalla informazione confidenziale, è tenuta a indennizzare la controparte nei limiti del proprio arricchimento.

Art. 9.

Trattative con i consumatori fuori dei locali commerciali

1. Il commerciante che fuori dei locali commerciali propone la conclusione di un contratto a un consumatore ha il dovere di informare per iscritto quest'ultimo del suo diritto di recedere dal contratto entro i termini e nei modi di cui all'art. 159.

2. Nel presente codice si intende per consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività professionale.

3. L'omessa comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo comporta a carico del commerciante e a favore del consumatore le conseguenze di cui all'art. 159.

Art. 10.

Trattative nel commercio internazionale-intercontinentale

1. Salvo patto contrario, le parti nel corso delle trattative, in vista della stipulazione di contratti internazionali-intercontinentali, sono tenute a conformarsi anche agli usi generalmente osservati per i contratti dello stesso tipo, nel relativo settore commerciale, dei quali esse sono o debbano ritenersi a conoscenza.

2. La parte che non adempie ai doveri di cui al comma 1 del presente articolo risponde verso la controparte come previsto dagli articoli precedenti, in quanto applicabili.

Sezione 2

Conclusioni del contratto

Art. 11.

Proposta verbale e sua accettazione

1. La proposta verbale di concludere un contratto, anche se accompagnata da un documento consegnato contestualmente alla controparte presente, deve essere accettata subito, a meno che dalle intese o dalle circostanze risulti diversamente.

2. Se la proposta può essere accettata successivamente o viene fatta per telefono, il contratto si intende concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente viene o debba considerarsi a conoscenza dell'accettazione.

Art. 12.

Proposta scritta e sua accettazione

1. Quando una parte invia ad un'altra con un mezzo qualsiasi la proposta scritta di concludere un contratto, questo si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente viene o debba considerarsi a conoscenza dell'accettazione della controparte.

2. Se la proposta è rivolta a più soggetti determinati, il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente viene o debba considerarsi a conoscenza dell'accettazione di uno di essi, salvo sia precisato nella proposta o possa ragionevolmente desumersi dalla medesima o dalle circostanze che la proposta stessa decade se non venga accettata da tutti i destinatari o da un certo numero di essi. In questa seconda ipotesi il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente viene o debba considerarsi a conoscenza dell'ultima accettazione.

Art. 13.

Nozioni di proposta e di invito a fare una proposta.

1. Una dichiarazione che mira alla conclusione di un contratto vale come proposta se contiene tutte le condizioni del contratto da stipulare o idonee indicazioni circa la determinabilità del contenuto, così da essere suscettibile di

un'accettazione pura e semplice, e se inoltre esprime, almeno implicitamente, la volontà del proponente di considerarsi vincolato in caso di accettazione.

2. Una dichiarazione che non ha i requisiti di cui al comma che precede o è rivolta a persone indeterminate e ha il carattere di una comunicazione pubblicitaria non costituisce una proposta e non è quindi suscettibile di essere accettata, ma costituisce un invito a fare una proposta, salvo che essa contenga una promessa a favore di chi compia un atto o riveli l'esistenza di una determinata situazione; nel qual caso costituisce una promessa al pubblico ai fini e per gli effetti di cui all'art. 23.

Art. 14.

Efficacia della proposta

1. La proposta non è efficace finché non giunge al destinatario di essa e può fino a questo momento essere ritirata dal proponente anche se egli l'ha dichiarata irrevocabile per iscritto o tale deve ritenersi ai sensi dell'art. 17.

2. Essa conserva la sua efficacia fino a quando viene revocata, o rifiutata, o viene meno per decadenza.

Art. 15.

Revoca, rifiuto, decadenza della proposta

1. La proposta può essere revocata fino a che il destinatario di essa non ha spedito la sua accettazione.

2. La proposta, anche se irrevocabile, cessa di avere effetto dal momento in cui giunge al proponente una dichiarazione di rifiuto di essa da parte del destinatario, anche se abbinata ad una controproposta.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 11 comma 1 e dall'art. 16 comma 5, una proposta, anche se irrevocabile, perde la sua efficacia per decadenza:

a) alla scadenza del termine indicato per l'accettazione, se questa non è intervenuta secondo le modalità e nel rispetto delle forme fissate nella proposta o previste dalla legge o dagli usi;

b) se non è indicato alcun termine, dopo il decorso di un periodo di tempo che può considerarsi ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare, degli usi, nonché della rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati.

4. Il ritardo con cui la proposta giunge al destinatario, se è imputabile al proponente, proroga ragionevolmente il termine di decadenza.

Art. 16.

Accettazione

1. L'accettazione è costituita da una dichiarazione o da un comportamento che esprimono chiaramente la volontà di concludere il contratto in modo conforme alla proposta.

2. L'accettazione produce effetto nel momento in cui il proponente ne viene a conoscenza.

3. Il silenzio e l'inerzia costituiscono accettazione solo se:

a) ciò è previamente concordato fra le parti, o è desumibile dall'esistenza di rapporti fra di esse intervenuti, dalle circostanze o dagli usi;

b) la proposta è diretta a concludere un contratto da cui derivano effetti solo a carico del proponente.

4. Nel caso di cui alla lett. b) del comma precedente, il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

5. Il proponente, dando una conferma immediata alla controparte, può considerare concluso il contratto sulla base di una accettazione di cui egli viene a conoscenza in data successiva al termine di cui all'art. 15 comma 3, o che non gli viene data nella forma o secondo le modalità richieste nella proposta.

6. Una accettazione non conforme alla proposta comporta il rifiuto della stessa e costituisce una nuova proposta, salvo quanto previsto nel comma successivo.

7. Se l'accettazione contiene delle clausole diverse, che però non determinano una sostanziale modifica della proposta concernendo aspetti marginali del rapporto, e il proponente non comunica prontamente il suo dissenso circa tali modifiche, il contratto si intende concluso in senso conforme all'accettazione.

8. L'accettazione può essere ritirata, purché la relativa dichiarazione giunga al proponente prima o contemporaneamente all'accettazione stessa.

Art. 17.

Proposta irrevocabile

1. Una proposta è irrevocabile se il proponente si è obbligato espressamente a mantenerla ferma per un certo periodo di tempo, oppure se dai precedenti rapporti intercorsi tra le parti, o dalle trattative, o dal contenuto delle clausole, o dagli usi debba ragionevolmente ritenersi che essa è tale. Salvo quanto previsto dall'art. 14 comma 1, la dichiarazione di revoca di una proposta irrevocabile è priva di effetto.

2. Lo stesso vale se la proposta è irrevocabile per effetto di un accordo intervenuto fra le parti.

Art. 18.

Morte o incapacità

La morte o l'incapacità sopravvenuta del proponente o dell'accettante non determinano l'inefficacia della proposta o dell'accettazione, salvo che ciò sia giustificato dalla natura dell'affare o dalle circostanze.

Art. 19.

Adesione di altre parti al contratto

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

Art. 20.
Atti unilaterali

Le dichiarazioni e gli atti unilaterali recettizi producono gli effetti che da essi possono derivare in base alla legge, agli usi e alla buona fede, dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati e, anche se dichiarati dall'emittente irrevocabili, possono fino a questo momento essere ritirati.

Art. 21.
Presunzione di conoscenza

1. La proposta, l'accettazione, il ritiro e la revoca delle medesime, nonché il ritiro e la revoca di ogni altra manifestazione di volontà, ivi compresi gli atti di cui all'articolo precedente, si considerano conosciuti dal destinatario quando vengono a lui comunicati verbalmente, o viene a lui personalmente consegnata la relativa dichiarazione scritta, o questa perviene alla sua sede d'affari o di lavoro, al suo recapito postale o alla sua dimora abituale o al domicilio che egli ha convenzionalmente eletto.

2. Il destinatario può dimostrare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Art. 22.
Offerta al pubblico

1. L'offerta al pubblico, quando contiene gli elementi essenziali del contratto, alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

2. Se fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, la revoca della medesima è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

Art. 23.
Promessa al pubblico

1. La promessa rivolta alla generalità, e di cui all'art. 13 comma 2, ha effetto vincolante per chi la emette non appena è resa pubblica e decade dopo il termine in essa indicato, o desumibile dalla natura o dallo scopo della medesima, o dopo il decorso di un anno dalla sua emissione se non si è verificata la situazione in essa prevista.

2. La promessa al pubblico può essere revocata prima della scadenza dei termini di cui al comma precedente nella stessa forma della promessa, ma in tal caso il recedente deve corrispondere un'equa indennità a coloro che sono stati indotti in buona fede dalla promessa stessa a fare delle spese, a meno che egli dimostri che il risultato previsto non si sarebbe comunque realizzato.

Art. 24.

Comportamenti concludenti

Salvo quanto previsto nelle disposizioni che precedono, il contratto viene in essere attraverso comportamenti concludenti quando tutti gli elementi dello stipulando contratto risultano da tali comportamenti, tenuto conto anche di precedenti accordi e rapporti, dell'eventuale emissione di listini, di offerte al pubblico, norme di legge, disposizioni regolamentari e usi.

TITOLO III

CONTENUTO DEL CONTRATTO

Art. 25.

Requisiti del contenuto

Il contenuto del contratto deve essere utile, possibile, lecito, determinato o determinabile.

Art. 26.

Contenuto utile

Il contenuto del contratto è utile quando corrisponde ad un interesse anche non patrimoniale di entrambe le parti o almeno di una di esse.

Art. 27.

Contenuto possibile

Il contenuto del contratto è possibile quando il regolamento di interessi è suscettibile di attuazione per la mancanza di ostacoli obbiettivi di carattere materiale o giuridico, che impediscano in modo assoluto il conseguimento del risultato perseguito.

Art. 28.

Possibilità sopravvenuta

Nel contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine si considera possibile il contenuto che diviene tale prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.

Art. 29.

Cose future

Il contratto può avere per contenuto una prestazione relativa a cose future, salvi i particolari divieti stabiliti dal presente codice o da disposizioni comunitarie o nazionali.

Art. 30.

Contenuto lecito e non abusivo

1. Il contenuto del contratto è lecito quando non è in contrasto con norme imperative del presente codice o di disposizioni comunitarie o nazionali, con l'ordine pubblico o con il buon costume.

2. Il contenuto di un contratto che costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa è illecito.

3. È rescindibile, come previsto nell'art. 156, il contratto con il quale una parte, abusando dello stato di pericolo, di necessità, di incapacità di intendere e di volere, di inesperienza, di soggezione economica o morale della controparte, fa promettere o dare a sé o a terzi una prestazione, o altri vantaggi patrimoniali, manifestamente sproporzionati rispetto alla controprestazione da lei data o promessa.

4. Nelle condizioni generali di contratto, di cui all'art. 33, sono prive di effetto se non vengono specificamente approvate per iscritto le clausole che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, o sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

5. Salve le disposizioni comunitarie in materia, nei contratti conclusi fra un 'professionista' e un consumatore sono prive di effetto le clausole che non hanno costituito oggetto di trattativa, se esse determinano, a danno del consumatore, uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, anche se il 'professionista' è in buona fede.

Art. 31.

Contenuto determinato o determinabile

1. Il contenuto del contratto è determinato quando dall'accordo delle parti sono desumibili l'oggetto delle prestazioni, nonché le modalità e i termini di esecuzione delle stesse.

2. Se la determinazione del contenuto del contratto è rimessa ad una delle parti contraenti o ad un terzo, deve ritenersi, nel dubbio, che essa debba essere effettuata con un equo apprezzamento.

3. Se la determinazione del contenuto rimessa ad una delle parti contraenti o ad un terzo non viene effettuata entro un congruo termine o è manifestamente iniqua od erronea, essa viene fatta dal giudice.

4. Se la determinazione è rimessa al mero arbitrio di un terzo, essa può essere contestata provandosi la mala fede di quest'ultimo, al fine di richiedere la determinazione stessa al giudice.

5. Se il contratto non indica la qualità della prestazione, né precisa in qual modo essa debba essere determinata, si intende dovuta una prestazione di qualità non inferiore alla media, tenuto conto degli usi.

6. Se non è stato convenuto un corrispettivo in denaro, né come esso possa essere determinato, si considera dovuto l'importo previsto nei listini ufficiali

che trovano applicazione nel luogo di esecuzione del contratto o, in difetto di essi, quello generalmente praticato in quest'ultimo.

Art. 32.
Clausole implicite

1. Oltre alle clausole espresse, rientrano nel contenuto del contratto le clausole che:

- a) sono imposte dal presente codice o da disposizioni comunitarie o nazionali, anche in sostituzione di clausole difformi apposte dalle parti;
- b) derivano dal dovere di buona fede;
- c) devono considerarsi tacitamente volute dalle parti in base a precedenti rapporti d'affari, alle trattative, alle circostanze, agli usi generali e locali;
- d) devono considerarsi necessarie affinché il contratto possa produrre gli effetti voluti dalle parti.

2. Salva l'osservanza delle disposizioni che disciplinano la forma, hanno effetto fra le parti contraenti, qualora trovino un qualche riscontro nel testo contrattuale, le dichiarazioni che ciascuna delle parti ha fatto all'altra durante le trattative o al momento della conclusione del contratto, circa situazioni o aspettative di fatto o di diritto che, in quanto relative ai soggetti, al contenuto o allo scopo del contratto, possono aver determinato il consenso delle parti; salva la facoltà di avvalersi dei rimedi previsti negli artt. 151 e 157.

3. Nei contratti internazionali-intercontinentali si presume, salvo patto contrario, che le parti abbiano implicitamente considerato applicabili al rapporto instaurato anche gli usi generalmente osservati per i contratti dello stesso tipo, nel relativo settore commerciale, dei quali esse sono o debbano ritenersi a conoscenza.

Art. 33.
Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da una delle parti, per disciplinare in modo uniforme una pluralità di determinati rapporti contrattuali, sono efficaci nei confronti della controparte se questa le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza, salvo che le parti stesse abbiano pattuito l'inapplicabilità o la sostituzione di esse o di alcune di esse, o che le condizioni medesime debbano considerarsi abusive in base alle norme del presente codice o a disposizioni comunitarie o nazionali.

TITOLO IV

FORMA DEL CONTRATTO

Art. 34.
Forma speciale richiesta a pena di nullità

1. Quando per la conclusione di un contratto è richiesta una forma speciale a pena di nullità, tale forma deve essere adottata dalle parti nel momento

in cui esse manifestano, anche se in atti non contestuali ove ciò è ammissibile, la loro volontà di accordarsi su tutti gli elementi del contratto.

2. I contratti reali si perfezionano con l'effettiva consegna della cosa che ne costituisce l'oggetto, salvo che in base alla volontà delle parti o agli usi debba ritenersi che esse abbiano voluto concludere un contratto consensuale atipico.

Art. 35.

Contratti per i quali è richiesta la forma scritta a pena di nullità

1. Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il trasferimento o la costituzione di diritti reali sui beni immobili.

2. Il comma che precede si applica anche ai rispettivi contratti preliminari, salvo che sia diversamente disposto dalle norme nazionali vigenti nel luogo in cui si trovano i beni immobili.

3. Sono fatte salve le norme comunitarie e degli Stati nei cui territori sono situati i beni immobili, che formano oggetto del contratto, relative al regime dei beni medesimi.

4. Il contratto di donazione deve essere concluso per atto pubblico a pena di nullità, anche se ha per oggetto dei beni mobili, salvo che questi siano di modico valore, tenuto conto delle condizioni economiche del donante.

Art. 36.

Forma speciale richiesta per la prova del contratto

1. Se una forma speciale è richiesta per la prova del contratto, l'avvenuta conclusione di esso deve risultare da un atto che ha tale forma, anche se tale atto non è posto in essere nel momento in cui le parti hanno manifestato la volontà di concludere il contratto.

2. Per la prova dei contratti di valore superiore a 5.000 Euro è richiesta la forma scritta. Per l'opponibilità ai terzi occorre che il documento o i documenti rechino data certa a meno che venga provato che il terzo ne era a conoscenza.

3. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e degli Stati-membri dell'Unione europea che, ove sia richiesta una forma speciale per la prova del contratto, consentono che l'esistenza del medesimo venga dimostrata mediante altri mezzi di prova.

Art. 37.

Forme convenzionali

Salvo diverse disposizioni comunitarie o nazionali, vigenti nel luogo in cui il contratto è concluso, se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.

Art. 38.

Contratto concluso mediante moduli o formulari

1. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, prestampati o comunque predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

2. Si osserva inoltre la disposizione di cui all'art. 30 comma 4 che precede.

TITOLO V

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 39.

Analisi del testo contrattuale e valutazione degli elementi extratestuali all'atto

1. Quando le dichiarazioni contrattuali sono tali da rivelare in modo chiaro ed univoco l'intenzione dei contraenti, il contenuto del contratto deve desumersi dal significato letterale di esse, avendo riguardo al testo contrattuale nel suo complesso e coordinando le varie clausole le une per mezzo delle altre.

2. Rispetto al senso comune delle parole usate prevalgono quel significato che i contraenti hanno espressamente dichiarato di attribuire ad esse o, in mancanza, quella diversa accezione tecnica o invalsa negli usi del commercio che sia conforme alla natura del contratto.

3. Qualora l'esame del testo contrattuale susciti dei dubbi non superabili attraverso una valutazione globale di esso, e ciò anche in relazione a dichiarazioni o comportamenti delle parti sia pure successivi alla stipulazione del contratto e il cui significato trovi un qualche riscontro nel testo contrattuale, quest'ultimo deve interpretarsi conformemente alla comune intenzione dei contraenti, quale accertabile mediante il ricorso anche ad elementi extratestuali riferibili alle parti.

4. In ogni caso l'interpretazione del contratto non deve condurre ad un risultato che sia contrario a buona fede o a ragionevolezza.

Art. 40.

Espressioni ambigue

1. Quando malgrado la valutazione condotta in base al comma 3 dell'art. 39 non sia possibile attribuire un senso univoco alle espressioni usate dai contraenti, si osservano, nell'ordine, le disposizioni seguenti.

2. Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello che impedirebbe ad esse di produrne.

3. Le clausole predisposte da uno dei contraenti e che non hanno costituito oggetto di trattativa si interpretano, nel dubbio, in senso sfavorevole al medesimo.

Art. 41.
Espressioni oscure

Qualora, nonostante l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere interpretato se è a titolo gratuito nel senso meno gravoso per l'obbligato, e se è a titolo oneroso nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti.

TITOLO VI

EFFETTI DEL CONTRATTO

Sezione 1

Disposizioni preliminari

Art. 42.
Effetti fra le parti e a favore di terzi

Il contratto ha forza di legge tra le parti e produce effetti a favore di terzi come previsto nelle norme del presente titolo.

Art. 43.
Modificazione e scioglimento del contratto e diritto di recesso

1. Il contratto può essere modificato, rinegoziato o risolto per mutuo consenso o nei casi previsti da questo codice, da disposizioni nazionali o comunitarie.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 2, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto può essere attribuito, ad uno dei contraenti o ad entrambi, dall'accordo delle parti nei limiti consentiti da questo codice, dalle disposizioni nazionali o comunitarie.

Art. 44.
Fattori extraconsensuali

Gli effetti del contratto derivano, oltre che dagli accordi intervenuti fra le parti, anche dalle disposizioni di questo codice, nonché dalle disposizioni nazionali e comunitarie, dagli usi, dalla buona fede, dall'equità.

Art. 45.
Effetti obbligatori

1. Dal contratto possono derivare obblighi di dare, fare, non fare.

2. L'obbligo di consegnare una cosa determinata comporta quello di custodirla sino alla consegna e di adottare tutte le misure occorrenti per la sua manutenzione e preservazione nello stato in cui essa si trovava al momento della conclusione del contratto, salvo l'adempimento degli obblighi incombenti sulla

parte che deve riceverla nonché il perimento o il danneggiamento della cosa per caso fortuito o forza maggiore.

3. Salvo patto contrario, l'obbligo di consegnare una cosa comprende anche quello di consegnare gli accessori e le pertinenze esistenti e considerate tali al momento della conclusione dell'accordo, nonché i frutti non separati, che la cosa stessa ha prodotto dopo l'accordo, e di adottare le misure per potervi addivenire.

4. Se le cose da consegnare sono state determinate solo nel genere, si intendono dovute cose dello stesso genere e di qualità non inferiore alla media.

5. Il contraente che abbia fondato motivo di temere che il comportamento della controparte non conforme ai doveri esplicitamente o implicitamente previsti nei commi che precedono possa compromettere i suoi diritti, può ottenere dal giudice, anche prima del termine previsto per l'adempimento, l'emissione di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 172.

6. Chi promette il fatto di un terzo, o l'assunzione di una obbligazione da parte del medesimo, è tenuto a indennizzare la controparte se il terzo rifiuta di obbligarci o non compie il fatto promesso.

7. Lo stesso dovere di corrispondere un indennizzo alla controparte sorge a carico di chi ha dichiarato per iscritto alla medesima, in termini non equivoci, che si sono verificati o si verificheranno un fatto o una situazione, qualora questi non si siano verificati o non si verificino.

Art. 46.

Effetti reali

1. Salvo esplicito patto contrario, il contratto stipulato allo scopo di trasferire la proprietà di una cosa mobile, o di costituire o trasferire un diritto reale sulla medesima, produce effetti reali sia fra le parti sia nei confronti dei terzi dal momento della consegna di essa all'avente diritto, o alla persona da questi incaricata a riceverla, o al vettore che deve pattiziamente provvedere alla consegna.

2. Nell'ipotesi di cui al comma che precede, se colui che trasferisce per contratto una cosa mobile o un diritto reale su di essa non ne è proprietario o titolare, la controparte diviene proprietaria della cosa o titolare del diritto, come previsto dal contratto, al momento della consegna, purché sia in buona fede.

3. Per i beni mobili registrati e per i beni immobili, quanto agli effetti reali continuano ad applicarsi nei vari Stati le norme in essi in vigore al momento dell'adozione di questo codice. Comunque per i beni mobili registrati o per i beni immobili gli effetti reali si verificano dovunque solo col compimento delle formalità di pubblicità previste per la zona in cui si trova il bene immobile, o nella quale deve essere consegnato all'avente diritto il bene mobile registrato.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il rischio del perimento o danneggiamento della cosa si trasferisce in capo all'avente diritto al momento della consegna della cosa stessa al predetto, alla persona da lui incaricata di riceverla, o al vettore che deve pattiziamente provvedere alla consegna.

Art. 47.

Alienazione a più soggetti della stessa cosa mobile o dello stesso diritto reale o personale di godimento

1. Se con successivi contratti un soggetto trasferisce a favore di altrettanti contraenti la proprietà di una cosa mobile o un diritto reale sulla medesima, escludendosi nei contratti stessi che per gli effetti reali sia necessaria la consegna della cosa, l'acquisto si verifica a favore di colui che ha avuto in buona fede la materiale disponibilità di essa.

2. In caso di costituzione di un diritto personale di godimento sulla medesima cosa a favore di diversi contraenti con successivi contratti, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito. Se nessuno dei contraenti lo ha conseguito, è preferito quello tra essi che ha il titolo di data certa anteriore.

Art. 48.

Impegno a non alienare e a non praticare un prezzo diverso

1. L'impegno assunto da una parte di non alienare la cosa ricevuta dalla controparte ha effetto solo fra i contraenti a prescindere dalla buona o mala fede del terzo acquirente. Tale impegno non ha effetto se non è contenuto entro ragionevoli limiti di tempo e non risponde ad un effettivo interesse dell'alienante.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche all'impegno assunto da una parte di non alienare la cosa, che viene ceduta, ad un prezzo diverso da quello previsto nell'accordo.

Sezione 2

Effetti dovuti ad elementi accidentali

Art. 49.

Condizione sospensiva

1. Le parti possono convenire che il contratto o una o più clausole di esso abbiano effetto al verificarsi o al non verificarsi di un avvenimento futuro e incerto.

2. In questo caso il contratto produce i suoi effetti a partire dal momento dell'avveramento della condizione, salvo che i contraenti abbiano espressamente convenuto che gli effetti retroagiscano al momento della conclusione del contratto, e abbiano concordato in qual modo ciò possa attuarsi in senso conforme al diritto e ai loro specifici interessi.

3. Anche se le parti hanno convenuto l'effetto retroattivo della condizione i frutti percepiti sono dovuti soltanto dal momento in cui la condizione si è avverata.

Art. 50.
Condizione risolutiva

1. Le parti possono convenire che il contratto o una o più clausole di esso cessino di avere effetto al verificarsi o al non verificarsi di un avvenimento futuro e incerto.

2. Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al momento in cui è stato concluso il contratto solo se le parti lo abbiano espressamente convenuto come previsto nel comma 2 dell'art. 49, salva l'applicazione della disposizione di cui al comma 3 del medesimo.

Art. 51.
Pendenza della condizione

Fino a che la condizione non si sia avverata la parte contraente che ha assunto un obbligo o ha costituito o trasferito un diritto reale è tenuta a comportarsi secondo buona fede in modo da non pregiudicare i diritti della controparte, la quale può, se del caso, chiedere al giudice l'emissione di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 172, salvo il risarcimento dei danni.

Art. 52.
Avveramento della condizione

1. Qualora non sia fissato un termine entro il quale la condizione debba verificarsi, questa si considera non avverata al momento in cui risulti evidente l'impossibilità del suo avveramento.

2. La condizione si considera come avverata o non avverata qualora la parte contraente che ne ha interesse ne abbia impedito o causato l'avveramento.

Art. 53.
Condizioni illecite e impossibili

1. È nullo il contratto al quale è apposta una condizione sospensiva o risolutiva contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

2. La condizione impossibile rende nullo il contratto, se è sospensiva, e si considera come non apposta se è risolutiva.

3. Se la condizione illecita o impossibile è apposta ad una singola clausola del contratto si applicano le disposizioni dei commi precedenti circa la validità della medesima, salva l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 144 sulla nullità parziale.

Art. 54.
Condizione meramente potestativa

1. Il contratto sottoposto ad una condizione sospensiva il cui avverarsi dipenda esclusivamente dalla volontà di una delle parti, è nullo.

2. Se una condizione sospensiva meramente potestativa è apposta ad una singola clausola di un contratto, essa rende nullo il contratto medesimo, salva l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 144 sulla nullità parziale.

Art. 55.

Condizione riferita al passato o al presente

Le parti possono convenire che il contratto o una o più clausole di esso abbiano effetto nel caso in cui si sia o non si sia verificato nel passato o si verifichi o non si verifichi nel presente un avvenimento del quale esse al momento della conclusione del contratto ignorano l'avveramento o il non avveramento.

Art. 56.

Termine iniziale e finale

Le parti possono convenire che il contratto, o una o più clausole di esso, abbiano effetto a partire da una certa data e fino a una certa data. A tal fine esse possono anche far riferimento ad avvenimenti di cui è certo l'avverarsi in futuro, anche se non ne è certo il momento.

Art. 57.

Decorrenze e cessazione degli effetti in mancanza di termini convenzionali

1. Se le parti non hanno convenuto alcun termine iniziale, gli effetti del contratto si verificano alla conclusione del medesimo, salvo che dalle circostanze o dagli usi debba dedursi l'esistenza di un diverso termine iniziale.

2. Se nei contratti ad esecuzione continuata o periodica le parti non hanno fissato alcun termine finale, ciascuna di esse può porre termine al contratto mediante una comunicazione indirizzata alla controparte, dando un preavviso entro un termine che sia conforme alla natura del contratto o agli usi, o a buona fede.

Art. 58.

Computo del termine

1. Se il termine iniziale o quello finale non sono costituiti da date fisse o da eventi futuri, ma le parti hanno fatto riferimento ad un periodo costituito da un numero di giorni, di mesi o di anni, si osservano le disposizioni seguenti.

2. Non si computa il giorno iniziale del periodo indicato dalle parti.

3. I mesi si calcolano prescindendo dal numero dei giorni di essi e facendosi riferimento al giorno corrispondente a quello del mese iniziale.

4. Se il periodo è indicato in anni si fa riferimento al giorno e al mese corrispondenti a quello dell'anno iniziale.

Art. 59.

Onere

1. Negli atti di liberalità fra vivi o a causa di morte, il beneficiario può essere tenuto all'adempimento di un onere nei limiti del valore della liberalità.

2. Se l'adempimento dell'onere è di pubblico interesse, esso, in caso di morte dell'interessato, può essere preteso anche dall'autorità competente.

3. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei contratti a favore di terzo con riguardo al terzo.

Sezione 3

Rappresentanza

Art. 60.

Contratto concluso dal rappresentante

1. Il contratto concluso da un soggetto autorizzato dall'interessato ad agire in nome e nell'interesse di quest'ultimo produce direttamente effetto in capo al rappresentato medesimo, se il rappresentante ha agito nei limiti delle facoltà conferitegli, e il terzo che conclude il contratto è consapevole del rapporto di rappresentanza.

2. Le dichiarazioni unilaterali emesse da e nei confronti di un rappresentante, autorizzato ad emetterle e a riceverle, producono effetto direttamente in capo al rappresentato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 che precedono si applicano anche se il potere di rappresentanza sia conferito dalla legge o dall'autorità giudiziaria.

Art. 61.

Rappresentante apparente

Qualora un soggetto non abbia il potere di agire in nome e nell'interesse di un altro, ma quest'ultimo abbia agito in modo tale da indurre il terzo contraente a contrattare nel ragionevole convincimento che il primo avesse tale potere, il contratto è concluso tra il rappresentato apparente e la controparte.

Art. 62.

Conferimento della procura

1. Il potere di rappresentare un altro soggetto può essere conferito con una dichiarazione scritta o verbale diretta al rappresentante o al terzo con il quale quest'ultimo deve concludere il contratto. Nella prima ipotesi il terzo che contratta col rappresentante può esigere che questi giustifichi i suoi poteri, e, se la rappresentanza gli è stata conferita con una procura scritta, che gliene dia una copia da lui firmata in segno di autenticazione.

2. La procura deve essere conferita con le forme prescritte dalla legge per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Art. 63.

Revoca della procura

1. La dichiarazione di revoca della procura non ha effetto se il rappresentato ha espressamente pattuito la irrevocabilità della medesima, salvo il risarcimento del danno che il terzo subisca per aver ignorato, senza sua colpa, l'irrevocabilità.

2. Se la procura viene conferita nell'interesse anche del rappresentante o di un terzo, essa non può essere revocata senza il consenso dell'interessato, salvo che sussista un giustificato motivo.

3. Quando il potere di rappresentanza viene revocato o cessa per altra causa la procura scritta deve essere restituita al rappresentato.

4. La revoca della procura o la modifica dei poteri di rappresentanza non hanno effetto se non sono rese note ai terzi con i quali il rappresentante sia entrato o possa entrare in contatto, o non si prova che questi ne erano a conoscenza al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Art. 64.

Rappresentanza senza potere

1. Chi ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha subito per la convinzione che egli ha avuto in buona fede di concludere un contratto valido con il presunto rappresentato, salvo che il terzo medesimo si avvalga della facoltà di considerare il contratto come concluso con il rappresentante senza poteri.

2. Qualora il terzo non si avvalga della facoltà di chiedere l'adempimento del contratto nei confronti del rappresentante senza poteri, il risarcimento di cui al comma precedente è dovuto, a scelta del danneggiato, per il danno che egli avrebbe evitato se il rappresentante avesse avuto il potere, oppure se questi non avesse falsamente dichiarato di averlo.

Art. 65.

Ratifica

1. L'interessato può assumere su di sé gli effetti del contratto concluso in suo nome dal rappresentante senza poteri rivolgendo al terzo una dichiarazione di ratifica, che deve essere emessa nella forma prescritta dalla legge per la conclusione del contratto medesimo. La ratifica deve aver luogo entro un periodo di tempo ragionevole, avendo il terzo contraente la facoltà di invitare l'interessato a pronunciarsi sulla eventuale ratifica, assegnandogli a tal fine un termine. Scaduto tale termine, in caso di silenzio la ratifica si intende negata.

2. La ratifica ha effetto retroattivo, salvi i diritti dei terzi in buona fede.

3. La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

Art. 66.

Capacità dei soggetti

Nell'ipotesi di rappresentanza volontaria, per la validità del contratto concluso dal rappresentante si richiede soltanto che le facoltà mentali di quest'ultimo non siano alterate per ragioni morbose, e che invece il rappresentato abbia la capacità di contrattare di cui all'art. 5 del presente codice, e inoltre che per lui non sussistano divieti di concluderlo.

Art. 67.
Stati soggettivi

1. Il contratto concluso dal rappresentante è suscettibile di essere annullato quando è viziata la volontà del rappresentante. Se il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è suscettibile di essere annullato se era viziata la volontà di quest'ultimo.

2. Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di conoscenza o di ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.

3. In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovare dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.

4. Le norme del presente e del precedente articolo non si applicano a colui che sia incaricato di svolgere una pura attività di trasmissione della volontà altrui.

Art. 68.
Contratto con se stesso e conflitto di interessi

1. E' suscettibile di essere annullato il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente, o il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere ogni possibilità di conflitto d'interessi.

2. L'annullamento non può aver luogo che ad iniziativa del rappresentato.

3. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato è suscettibile di essere annullato ad iniziativa del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Art. 69.
Procuratori e collaboratori dell'imprenditore

1. Chi è preposto continuativamente ad un'impresa o ad un ramo di essa, ed ha in tale veste contatti con terzi, si considera munito del potere di concludere in nome e nell'interesse dell'imprenditore i contratti relativi all'attività dell'impresa che possono usualmente stipulare coloro che rivestono nella zona medesima una funzione analoga.

2. I collaboratori dei soggetti indicati nel comma che precede e che sono a contatto con i terzi si considerano muniti del potere di concludere i contratti relativi ai beni che consegnano direttamente e di riscuotere il corrispettivo, salvo che nei locali ove operano vi sia un addetto alla riscossione.

3. Nell'ipotesi di cui ai due commi precedenti i terzi hanno comunque il diritto di esigere che il preposto o il collaboratore del medesimo forniscano la prova dei loro poteri.

Sezione 4

Contratto per persona da nominare

Art. 70.

Riserva di nomina e modalità della dichiarazione

1. Sino al momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di indicare successivamente il soggetto che acquista i diritti e assume gli obblighi nascenti dal contratto. Tale facoltà è esclusa per i contratti che non possono essere conclusi da un rappresentante o per i quali è imprescindibile l'individuazione dei contraenti effettivi al momento della stipulazione.

2. L'indicazione del soggetto che subentra al contraente deve essere effettuata mediante comunicazione all'altra parte entro il termine di otto giorni dalla conclusione del contratto, se le parti non hanno convenuto un termine diverso. Si applica la disposizione di cui all'art. 21 del presente codice.

3. L'indicazione di cui al comma che precede non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione espressa dalla persona indicata o se questa non ha conferito anteriormente alla conclusione del contratto una procura a chi effettua l'indicazione stessa.

4. Se il contratto è stato concluso con una forma determinata, anche se non prescritta dalla legge, l'indicazione della persona che subentra, o la dichiarazione di accettazione di quest'ultima, o la procura da questa emessa non hanno effetto se non rivestono questa stessa forma.

5. Se il diritto nazionale del luogo in cui il contratto è concluso o ha esecuzione prescrive per questo una determinata forma di pubblicità, la stessa deve essere adottata per gli atti di cui al comma che precede. Per i contratti relativi a beni mobili registrati o a beni immobili si applica l'art. 46 comma 3 di questo codice per gli effetti ivi indicati.

Art. 71.

Effetti della dichiarazione di nomina e della mancata dichiarazione

1. Se l'indicazione del soggetto che subentra è fatta validamente, questi acquista in via esclusiva i diritti ed assume gli obblighi che derivano dal contratto, con effetto dal momento in cui esso è stato stipulato.

2. Al soggetto che subentra e al contraente che lo ha indicato si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del presente codice.

3. Se l'indicazione del soggetto che deve subentrare non viene fatta validamente entro il termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce definitivamente i suoi effetti tra i contraenti originari.

Sezione 5

Contratto a favore di terzi

Art. 72.

Attribuzione di un diritto a un terzo

1. Le parti possono concludere un contratto con il quale attribuiscono un diritto ad un terzo, ponendo a carico di una delle parti stesse il dovere di soddisfare il diritto del terzo.

2. Il terzo può anche non essere individuato o non esistere al momento della conclusione del contratto.

3. Salvo patto contrario, il terzo beneficiario acquista il diritto nei confronti del promittente per effetto della conclusione del contratto predetto e senza che sia necessaria una sua accettazione. Egli tuttavia può manifestare la sua rinuncia. In tal caso il promittente è tenuto ad adempiere non più a favore del terzo beneficiario bensì a favore della controparte stipulante, salvo che dalla volontà dei soggetti o dalla natura del rapporto risulti diversamente.

4. Le parti contraenti possono modificare o risolvere consensualmente il contratto sino a che il terzo beneficiario non abbia dichiarato alle parti medesime di voler esercitare il diritto conferitogli dal contratto.

Art. 73.

Facoltà spettanti al terzo

1. Il terzo beneficiario, il cui diritto può essere subordinato alla condizione che la parte stipulante adempia ai suoi obblighi contrattuali nei confronti della parte promittente, può agire nei confronti di quest'ultima come se fosse egli stesso una parte contraente, ed esperire qualsiasi azione per omesso, ritardato o inesatto adempimento, nonché avvalersi di qualsiasi clausola di esonero o di limitazione di responsabilità prevista nel contratto.

2. Il promittente può opporre al terzo le eccezioni che dipendano dalla invalidità o dalla inefficacia del contratto, nonché dall'omesso, ritardato o inesatto adempimento del contratto stesso, ma non quelle eccezioni che derivino da altri rapporti intercorrenti fra lui e lo stipulante.

Art. 74.

Disposizioni applicabili

1. Sono salve le norme dei diritti nazionali in tema di revoca delle donazioni per ingratitudine del donatario e di riduzione delle donazioni per la reintegrazione della legittima, qualora il diritto sia stato conferito al terzo a titolo di liberalità. In quest'ultimo caso è pure applicabile l'art. 59 di questo codice.

2. Se il contratto è stipulato per trasferire al terzo la proprietà di una cosa o per costituire o trasferire a suo favore un diritto reale sulla medesima si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 di questo codice.

TITOLO VII

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sezione 1

Disposizioni generali

Art. 75.

Modalità dell'esecuzione

1. Ogni parte è tenuta ad adempiere esattamente ed integralmente tutti gli obblighi nascenti dal contratto che incombono su di essa, senza che sia necessaria una richiesta dell'avente diritto. Nell'eseguire le prestazioni dovute, il debitore deve comportarsi conformemente a quanto pattuito dalle parti, secondo buona fede e con quella puntuale diligenza che è richiesta nel caso specifico, in base agli accordi, alle circostanze e alla prassi corrente.

2. Per l'obbligo che viene adempiuto nell'esercizio di una attività professionale o imprenditoriale, il grado della diligenza richiesta dipende anche dalla natura della prestazione dovuta.

3. Se il contratto prevede un obbligo di fare di natura professionale, questo si considera adempiuto quando il debitore abbia posto in essere con la dovuta diligenza tutti gli atti che sono necessari per il verificarsi del risultato previsto, salvo che in base all'accordo delle parti, alle circostanze o agli usi, debba ritenersi che l'adempimento si verifichi solo con la piena realizzazione del risultato medesimo.

4. Le spese dell'adempimento e della quietanza sono a carico del debitore.

Art. 76.

Autorizzazione del creditore o di terzi

1. Quando l'adempimento dell'obbligo richiede la disponibilità, la presenza o la cooperazione dell'avente diritto, il debitore deve comunicare preventivamente a quest'ultimo che è pronto ad adempiere e deve concordare con lui le modalità dell'adempimento conformemente a quanto previsto dal contratto. Se l'avente diritto non si dichiara disponibile entro un congruo termine o le parti non raggiungono un accordo al riguardo, il debitore può fare offerta formale della sua prestazione ai sensi dell'art. 105.

2. Se per l'adempimento dell'obbligo è necessaria la disponibilità, la presenza o la cooperazione di un terzo o l'autorizzazione di una pubblica autorità, salvo patto contrario è il debitore che è tenuto a stabilire i necessari contatti con il terzo o a procurarsi la debita autorizzazione delle autorità competenti.

Art. 77.

Adempimento parziale

1. Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la

prestazione è divisibile, salvo che il contratto, la legge o gli usi dispongano diversamente.

2. Tuttavia, se il debito si compone di una parte liquida e di una parte non liquida, il debitore potrà effettuare e il creditore potrà esigere la prestazione della prima nei termini previsti dal contratto o dal presente codice, senza attendere che si renda liquida la seconda.

Art. 78.

Prestazione diversa da quella dovuta ed effettuata con cose di cui il debitore non poteva disporre

1. Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella prevista dal contratto, anche se sia di valore uguale o maggiore, a meno che il creditore lo consenta. In quest'ultimo caso quando è eseguita la prestazione diversa, l'obbligo contrattuale si considera estinto.

2. Se la diversa prestazione consiste nella cessione di un credito, l'obbligo si considera eseguito con la riscossione del credito stesso, se non risulta una diversa volontà delle parti, e salvo che la mancata riscossione dipenda da negligenza del cessionario.

3. Se il debitore ha effettuato il pagamento con cose delle quali non poteva disporre, egli non può chiederne la restituzione se non offrendo di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre. Il creditore che ha ricevuto in buona fede il pagamento effettuato con cose di cui il debitore non poteva disporre, ha il diritto di restituire queste ultime e di pretendere la prestazione dovutagli, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni, ma deve comportarsi in modo da non pregiudicare i diritti del soggetto avente la proprietà o la giuridica disponibilità delle cose utilizzate dal debitore.

Art. 79.

Adempimento da parte di un terzo

1. Se il contratto non prevede che un obbligo debba essere adempiuto personalmente dal debitore, o se ciò non sia richiesto dalla natura della prestazione, l'adempimento può essere effettuato da un soggetto incaricato dal predetto, o da un terzo anche all'insaputa del debitore medesimo; ma il creditore può rifiutare tale adempimento se esso determini un suo pregiudizio o se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

2. Il terzo che ha adempiuto, se aveva garantito l'obbligo o aveva un interesse diretto all'adempimento di esso, è surrogato nei diritti del creditore. Questi ha comunque la facoltà di surrogarlo nei propri diritti, in modo espresso, al momento in cui riceve il pagamento, salvo che il terzo abbia adempiuto senza che il debitore ne fosse a conoscenza.

Art. 80.

Incapacità del debitore o del creditore

1. Il pagamento eseguito da un debitore incapace non può essere annullato, salvo che si tratti di una prestazione diversa da quella dovuta o sia costituita da un atto di disposizione di beni di rilevante valore, avuto riguardo alla situazione economica del debitore, e sempre che il pagamento non esiga la

capacità di agire del debitore o l'intervento del rappresentante legale dell'incapace. Tuttavia il creditore può opporsi alla dichiarazione di annullamento dimostrando che il pagamento non ha cagionato alcun pregiudizio al debitore medesimo.

2. Il debitore non è liberato dal pagamento effettuato ad un creditore incapace di riceverlo, se non nei limiti in cui esso è andato a profitto del medesimo, incombendo l'onere della prova sul debitore.

Art. 81.

Destinatario del pagamento

1. Il pagamento deve essere effettuato al creditore o al suo rappresentante a ciò espressamente designato, o alla persona indicata dal creditore stesso, anche se non menzionata nel contratto, o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a un terzo non legittimato a riceverlo libera il debitore se il creditore lo ratifica, o nei limiti in cui questi ne ha tratto vantaggio.

2. Il pagamento effettuato a chi appare legittimato, sia pure come rappresentante apparente, a riceverlo in base a circostanze univoche, libera il debitore che dimostri di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso l'effettivo creditore.

3. È inefficace il pagamento effettuato a un creditore che non può riceverlo in quanto sottoposto ad una procedura di sequestro, di espropriazione, o simili.

Art. 82.

Luogo dell'adempimento

1. Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti nel luogo previsto, espressamente o implicitamente, nel medesimo, oppure, in difetto di una tale previsione, tenendosi conto degli usi e delle circostanze in relazione alla natura della prestazione dovuta. Se il luogo della prestazione non è determinato nel contratto o non può desumersi in base ai suddetti criteri, si osservano le disposizioni seguenti.

2. L'obbligo di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuto nel luogo in cui la cosa si trovava quando l'obbligo è sorto. Trattandosi di merci prodotte dal debitore, la loro consegna deve essere effettuata presso la sede degli affari che egli ha alla scadenza.

3. L'obbligo avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuto, a rischio del debitore, al domicilio del creditore o, se questi è un imprenditore, alla sede dei suoi affari al momento della scadenza. Se il domicilio o la sede degli affari sono diversi da quelli che il creditore aveva quando è sorto l'obbligo, e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore può eseguire il pagamento al proprio domicilio previa comunicazione al creditore.

4. Negli altri casi l'obbligo deve essere adempiuto al domicilio che il debitore ha al momento della scadenza.

Art. 83.
Tempo dell'adempimento

1. Gli obblighi che nascono dal contratto devono essere adempiuti nel tempo previsto, espressamente o implicitamente, dal medesimo, o, in difetto di una tale previsione, tenendosi conto degli usi e delle circostanze, in relazione alla natura della prestazione e al modo e luogo in cui essa deve essere adempiuta. Se il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita non è determinato dal contratto o non è determinabile in base ai criteri predetti, e non è neppure ragionevole prevedere a favore del debitore un lasso adeguato di tempo per predisporre ed effettuare l'adempimento, l'obbligo deve essere adempiuto immediatamente.

2. Salvo patto contrario l'adempimento deve essere eseguito ad un'ora ragionevole e, se il creditore è un imprenditore, durante le ore consuete degli affari.

3. Quando un termine per l'adempimento è fissato nel contratto o è determinabile in base ai criteri di cui sopra, esso si presume a favore del debitore, il quale può pertanto adempiere anche prima del termine medesimo, salvo che esso risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi. Se il termine deve considerarsi a favore del creditore, egli può rifiutare l'esecuzione anticipata, salvo che essa sia tale da non pregiudicare i suoi interessi.

4. Se il termine non deve considerarsi stabilito a favore del creditore questi può esigere la prestazione prima della scadenza solo se il debitore è divenuto insolvente, o ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato, o non ha dato le garanzie che aveva promesso.

5. Il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente ignorando l'esistenza del termine.

6. Il termine entro il quale l'obbligo deve essere adempiuto si calcola conformemente a ciò che è previsto nell'art. 58. Salvo patto contrario, se il termine scade in un giorno festivo si intende prorogato al successivo giorno lavorativo, qualora non vi siano usi diversi.

Art. 84.
Imputazione del pagamento

1. Chi ha più debiti di denaro o del medesimo genere verso la stessa persona può, quando adempie, indicare quale debito intende soddisfare. L'imputazione può riguardare anche obblighi nascenti da contratti annullabili e non coercibili, ed è vincolante per il creditore se egli non la rifiuta entro un termine ragionevole.

2. Se il debitore non rende nota, neppure implicitamente, la sua intenzione al creditore, questi può, emettendo la quietanza o in un momento successivo, indicare a quale debito intende imputare l'avvenuto pagamento, sempre che si tratti di un obbligo valido e azionabile, e non può in seguito modificare tale imputazione. Il debitore può contestare tale imputazione se il creditore ha agito ponendo in essere dei raggiri o approfittando scorrettamente delle circostanze.

3. Qualora né il debitore né il creditore si siano manifestati circa l'imputazione, il pagamento deve considerarsi relativo al debito scaduto; tra più debiti scaduti a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti al più

oneroso per il debitore; tra debiti ugualmente onerosi al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ad ognuno dei debiti.

Art. 85.

Emissione della quietanza e liberazione dalle garanzie

1. Il creditore deve, a richiesta del debitore che ha adempiuto, rilasciare quietanza in quella forma che quest'ultimo ha un legittimo interesse a pretendere. Le spese della quietanza sono, salvo patto contrario, a carico del debitore.

2. Il creditore deve inoltre annotare sul documento, da cui risulta l'esistenza del credito, che quest'ultimo è stato soddisfatto, anche se lo restituisce al debitore che ha il diritto di esigerlo. Se il creditore afferma di non essere in grado di restituire tale documento, il debitore ha diritto di pretendere una dichiarazione dal medesimo, circa questo fatto, nell'atto di quietanza.

3. Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve restituire i beni mobili avuti in pegno, consentire la liberazione degli altri beni dalle garanzie reali fornite per il credito, e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.

Sezione 2

Adempimento di alcuni obblighi contrattuali

Art. 86.

Adempimento dei debiti pecuniari

1. I debiti pecuniari si estinguono mettendo nella disponibilità del creditore, con le modalità in uso nella prassi, l'importo dovutogli, nella moneta avente corso legale al momento e nel luogo del pagamento. I versamenti effettuati mediante accredito bancario o in forme equivalenti sono liberatori senza che sia necessaria l'accettazione del creditore o, in difetto di essa, l'offerta nei modi di cui all'art. 105.

2. Se tale moneta non ha più corso legale o di essa non è più ammesso o non è possibile l'impiego al momento del pagamento, questo deve farsi con moneta legale ragguagliata al valore della prima.

3. Se un debito pecuniario deve essere adempiuto in un periodo successivo a quello in cui è sorto, il debitore, salvo patto contrario o diverso, è tenuto a corrispondere al creditore gli interessi compensativi sulla somma medesima nella misura convenuta per iscritto dalle parti, o, in difetto di accordo, nella misura prevista dall'art. 169 comma 3. Inoltre, qualora l'intervenuta svalutazione della moneta comporti una perdita di valore della medesima, superiore al cinquanta per cento al momento della scadenza del debito rispetto al tempo in cui questo è sorto, il debitore è tenuto, salvo patto contrario o diverso a pagare al creditore, che non è in ritardo nell'adempimento del suo obbligo, una somma ulteriore, rispetto a quella corrispondente al valore nominale, da calcolarsi come previsto nell'art. 169 comma 4.

4. La corresponsione spontanea di interessi in misura superiore a quella di cui al comma precedente, purché non usuraria, non dà il diritto di ripetere l'eccedenza.

5. Salvo patto contrario o diverso, il debitore che è in ritardo nell'adempimento di un obbligo di natura pecuniaria risponde in ogni caso del danno provocato al creditore, in relazione all'intervenuta svalutazione monetaria, anche al di sotto del limite di cui al comma 3 che precede, come previsto dall'art. 169 comma 4.

Art. 87.

Adempimento degli obblighi cumulativi e alternativi

1. Quando dal contratto nasce l'obbligo di effettuare due o più prestazioni, se non risulta diversamente dalla volontà delle parti, dalle circostanze o dagli usi, il debitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni.

2. Quando dal contratto nasce un obbligo con prestazioni alternative, il debitore è tenuto ad eseguire una delle due o più prestazioni, ma non è in facoltà di eseguire parte dell'una e parte dell'altra o delle altre.

3. Salvo diverso accordo delle parti, la scelta spetta al debitore e diventa irrevocabile con la dichiarazione di scelta o con l'inizio dell'esecuzione di una delle prestazioni.

4. Se entro il termine previsto la parte alla quale spetta la scelta non la esercita, la scelta stessa si trasferisce alla controparte, salvo che questa intenda addvenire alla risoluzione del contratto ed esigere il risarcimento dei danni.

5. Se una delle prestazioni alternative diviene impossibile per una causa che non è imputabile ad alcuna delle parti, l'obbligo si considera semplice. Se l'impossibilità deriva da una causa imputabile ad una delle parti, l'altra può considerarla inadempiente.

Art. 88.

Adempimento degli obblighi solidali e indivisibili

1. Salvo patto contrario e se la legge non dispone diversamente, quando dal contratto nasce l'obbligo a carico di due o più debitori di eseguire la medesima prestazione, la controparte creditrice ha il diritto di esigerne l'integrale esecuzione da uno qualsiasi dei predetti debitori, a sua scelta, e l'adempimento effettuato da un condebitore estingue l'obbligo.

2. Il condebitore che ha adempiuto totalmente o parzialmente ha il diritto di recuperare dagli altri condebitori le quote del debito pagato, o della parte del debito pagata, che sono a carico di ognuno di essi e che, salvo patto contrario, si presumono uguali.

3. Se un debitore è tenuto ad effettuare una prestazione a favore di più creditori, ognuno di essi ha il diritto di chiedere l'adempimento dell'intero obbligo solo se questo è indivisibile o se ciò è stato espressamente convenuto o è disposto dalla legge: nel qual caso l'esecuzione effettuata a favore di uno dei concreditori libera il debitore anche nei confronti di tutti gli altri. Nei rapporti interni l'obbligo solidale si divide tra i diversi creditori in parti uguali, salvo patto contrario, a meno che esso sia stato contratto nell'interesse esclusivo di uno o di taluni di essi.

4. Nel caso di cui al comma 1, se non è convenuto diversamente, l'intimazione di adempiere, ed ogni altra comunicazione o dichiarazione concernenti la sorte del debito, volta anche ad interrompere la prescrizione o a rinunciare al credito, devono essere indirizzate a tutti i condebitori, pena la loro

inefficacia, salvo che debbano avere effetto solo nei confronti di uno dei condebitori per la quota ideale a suo carico. Nel caso di cui al comma 3, ogni comunicazione indirizzata al debitore da uno dei concreditori ha effetto, salvo patto contrario, solo per chi la emette.

5. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, agli obblighi indivisibili per legge o per la loro natura o per il modo con cui sono stati considerati dalle parti contraenti.

TITOLO VIII

INESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sezione 1

Disposizioni generali

Art. 89.

Nozione di inadempimento

Salvo quanto previsto nelle disposizioni seguenti, un obbligo contrattuale si considera inadempito se un contraente o suoi collaboratori o incaricati tengono un comportamento diverso da quello dovuto in base al contratto, o se si verifica una situazione di diritto o di fatto diversa da quella che può ritenersi promessa.

Art. 90.

Debitore che dichiara per iscritto di non voler adempiere

1. Se il debitore dichiara per iscritto al creditore di non voler adempiere, quest'ultimo ha la facoltà di comunicargli per iscritto, senza indugio, e comunque entro otto giorni, che per effetto di tale sua dichiarazione egli considera l'obbligo inadempito. In difetto di una tale comunicazione il creditore non può rifiutare l'adempimento che ha luogo successivamente.

2. Il debitore, entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, può contestare per iscritto la pretesa del creditore di considerare l'obbligo inadempito e, non dichiarando quest'ultimo per iscritto negli otto giorni successivi di recedere dal suo atteggiamento, deve ricorrere al giudice competente negli ulteriori trenta giorni. In caso di inerzia del debitore, l'inadempimento si considera definitivamente accertato.

3. Salvo diverso accordo delle parti, i termini indicati nei commi che precedono e negli articoli seguenti restano sospesi per la durata dei consueti periodi festivi e di vacanza, e così come previsto nell'art. 58.

Art. 91.

Debitore che non è in grado di adempiere

1. Se prima della scadenza del termine appare ragionevole ritenere che il debitore non è o non si è messo nella condizione di adempiere un obbligo contrattuale, o non è in grado di eseguirlo senza rilevanti difetti e tutto ciò non

dipende da un fatto positivo od omissivo del creditore, quest'ultimo può invitarlo per iscritto a fornire entro un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, un'idonea garanzia circa il futuro adempimento, dichiarando inoltre che, in mancanza di ciò, l'inadempimento si riterrà definitivamente accertato.

2. Il debitore, se non presta la garanzia richiesta, può entro il termine di otto giorni contestare per iscritto la richiesta del creditore e deve, se quest'ultimo non recede per iscritto negli ulteriori otto giorni dal suo atteggiamento, ricorrere al giudice negli ulteriori trenta giorni. In caso di inerzia del debitore l'inadempimento si considera definitivamente accertato.

Art. 92.

Inadempimento dell'obbligo di consegnare una cosa determinata

L'obbligo di consegnare una cosa certa e determinata si considera inadempito se entro il termine e nel modo previsto la cosa non viene consegnata, o viene consegnata ma presenta dei difetti, o se viene consegnata una cosa diversa o che può ritenersi tale, a meno che, nelle varie ipotesi predette, e salvo il risarcimento dei danni:

a) il debitore ottenga dal creditore una proroga del termine o questa gli venga concessa dal giudice per ragionevoli motivi;

b) si tratti di difetti rimediabili e il creditore acconsenta a che il debitore, a proprie spese, provveda entro un congruo termine alle riparazioni o il giudice lo autorizzi a effettuarle;

c) la cosa dovuta sia andata perduta o si sia deteriorata senza responsabilità del debitore o il creditore accetti la consegna di una cosa diversa o il giudice dichiari che, per ragionevoli motivi, l'adempimento può ritenersi in tal modo avvenuto;

d) il creditore eserciti la facoltà di versare un corrispettivo ridotto in proporzione del minor valore della cosa ricevuta e il cui ammontare, in mancanza di accordo, è fissato dal giudice.

Art. 93.

Inadempimento dell'obbligo di consegnare una quantità di cose generiche

L'obbligo di consegnare una quantità di cose determinate solo nel genere si considera inadempito se le cose non sono consegnate entro il termine e nel modo previsto, se esse sono di qualità o quantità inferiore o superiore a quella dovuta, o di specie diversa, a meno che, nelle varie ipotesi predette, e salvo il risarcimento del danno:

a) il debitore ottenga dal creditore una proroga del termine per la consegna di tutte le cose o di quelle non ancora consegnate o una tale proroga gli venga concessa dal giudice per ragionevoli motivi;

b) il creditore restituisca l'eccedenza, oppure la trattenga pagandola ad un prezzo proporzionalmente corrispondente a quello contrattuale,

c) il creditore accetti le cose della qualità inferiore o nella quantità minore ricevute, versando un corrispettivo proporzionalmente minore la cui misura, in mancanza di accordo, viene fissata dal giudice;

d) la quantità di cose dovute, o una parte di esse, è andata perduta o si è deteriorata, senza responsabilità del debitore, e il creditore accetti la consegna di

una quantità di cose diverse o la sostituzione di talune o la riparazione di quelle difettose o il giudice ritenga che, per ragionevoli motivi, l'obbligo può considerarsi adempiuto con la consegna di cose diverse o in parte sostituite o riparate.

Art. 94.

Inadempimento di un obbligo di fare

1. L'obbligo di fare si considera inadempito se, entro il termine prescritto, l'opera non è stata ultimata come previsto nel contratto, o è stata eseguita parzialmente, o in modo difettoso, o con l'impiego di cose o materiali inadeguati, a meno che, nelle ipotesi predette, e salvo il risarcimento del danno, venga dal creditore o dal giudice concesso al debitore un termine per l'ultimazione delle opere, o per l'eliminazione dei difetti, o per le riparazioni dei danni prodotti, o per la sostituzione delle cose o dei materiali inadeguati impiegati, sempre che tali riparazioni e sostituzioni possano considerarsi ragionevoli in base al contratto, agli usi, o alla buona fede.

2. Non si ha inadempimento se il debitore è nell'impossibilità, senza sua responsabilità, di effettuare una prestazione di carattere personale consistente in un fare, e il creditore o il giudice gli accordino la facoltà di farsi sostituire da altra persona idonea, restando comunque a carico del debitore stesso ogni responsabilità relativa all'esecuzione della prestazione medesima.

3. Se si tratta di un obbligo di cui all'art. 75 comma 2, esso si considera inadempito se il risultato conseguito è insoddisfacente, a meno che il debitore dimostri di essere in possesso dell'abilitazione professionale occorrente, quando richiesta, e inoltre di avere tempestivamente adottato le tecniche necessarie, nonché impiegato mezzi, attrezzature, luoghi, collaboratori idonei, quali occorrenti.

Art. 95.

Inadempimento di un obbligo di non fare

L'obbligo di non fare si considera inadempito al verificarsi di ogni atto compiuto in violazione di esso, a meno che questo sia dovuto all'opera di un ausiliario o di un incaricato non a conoscenza del divieto pattizio, inserito in un contesto contrattuale più ampio, e al debitore venga concesso dal creditore o dal giudice un termine per la demolizione o il ripristino, ed egli vi provveda tempestivamente, salvo il risarcimento del danno.

Art. 96.

Mora del debitore

1. Il debitore non può essere considerato in mora:

a) se per l'adempimento non è stata consensualmente fissata una data finale o non è stato previsto un termine costituito da un determinato periodo di giorni, mesi o anni, e il creditore non ha previamente intimato al debitore, per iscritto, di adempiere l'obbligo fissandogli un termine ragionevole;

b) se al debitore è stato preventivamente accordato dal creditore o dal giudice un termine supplementare per l'esecuzione;

c) se nei contratti sinallagmatici il creditore è in ritardo nell'esecuzione

della prestazione da lui dovuta e per la quale è previsto un termine già scaduto;

d) se il debitore tempestivamente ha fatto offerta al creditore dell'intera prestazione dovuta, chiedendo al medesimo di riceverla, salvi gli effetti dell'eventuale messa in mora di quest'ultimo.

2. Se sono scaduti i termini di cui alle lett. a) e b) del presente articolo e non si verificano le ipotesi di cui alle lett. c) e d) del medesimo, il debitore è considerato in mora. Di conseguenza egli non è liberato, ed è responsabile dei danni - così come previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 162 e segg., in quanto applicabili - anche se la perdita della cosa dovuta o la sopravvenuta impossibilità della prestazione non sono riconducibili a cause a lui imputabili, salvo che egli dimostri che la cosa o l'opera dovute avrebbero risentito del medesimo nocimento anche se fossero state nella disponibilità del creditore. In quest'ultima ipotesi tuttavia egli deve comunque al creditore quanto riceva dal responsabile o da un assicuratore per la distruzione o la sottrazione della cosa da lui dovuta o per l'inadempimento dell'opera.

Art. 97.

Obblighi che non possono considerarsi inadempiti

1. Anche se il debitore è in ritardo nell'esecuzione della prestazione dovuta o questa è stata eseguita solo parzialmente, non può ritenersi che si sia verificato un inadempimento, qualora siano precedentemente sopraggiunti degli avvenimenti straordinari e imprevedibili che abbiano reso eccessivamente gravosa l'esecuzione e che pertanto - come previsto nell'art. 157 - attribuiscono al debitore il diritto di ottenere la rinegoziazione del contratto. Il debitore deve però aver comunicato al creditore la sua intenzione di avvalersi di questo suo diritto prima della scadenza del termine previsto per l'esecuzione o prima che il creditore gli abbia rivolto l'intimazione di cui all'art. 96 lett. a) che precede.

2. Se dopo la conclusione del contratto la prestazione diviene oggettivamente impossibile, per motivi dei quali il debitore non deve rispondere, non si ha inadempimento del relativo obbligo; ma se nel contratto può ritenersi esplicitamente o implicitamente contenuta una garanzia che l'adempimento è possibile, il debitore deve risarcire il danno che il creditore ha subito per avere confidato nell'esecuzione della prestazione.

Art. 98.

Inadempimento conseguente ad altra offerta più vantaggiosa

Si ha inadempimento dell'obbligo se il debitore omette di effettuare la prestazione dovuta adducendo di aver ricevuto da altri un'offerta più vantaggiosa per la stessa prestazione, salvo che una siffatta possibilità di recesso sia prevista, esplicitamente o implicitamente, dal contratto.

Art. 99.

Inadempimento dei doveri di protezione

Il debitore, nell'eseguire la prestazione dovuta, deve adottare tutte le misure necessarie per non recare danno alla persona del creditore, ai suoi ausiliari e alle sue cose; e, in caso di violazione di questo dovere, si ritiene che la

prestazione da lui dovuta sia inadempita se il danno si è verificato durante o a causa dell'esecuzione stessa, costituendone una conseguenza immediata e diretta. Diversamente il debitore è tenuto sul piano della responsabilità aquiliana.

Art. 100.

Inadempimento dovuto al mancato avverarsi di situazioni promesse

1. Si ha inadempimento di un obbligo contrattuale se non si è verificato o non si verifica un evento, o uno stato di fatto o di diritto di cui un contraente ha promesso o assicurato il verificarsi, anche senza alcuna controprestazione.

2. Se in una dichiarazione, che non è contenuta in un contratto né ha costituito oggetto di una promessa o di un'assicurazione, si afferma che un evento si è verificato o non verificato o si verificherà o non verificherà, qualora la dichiarazione medesima risulti non conforme al vero, chi l'ha emessa può rispondere, verso chi ne subisca un pregiudizio, sul piano aquiliano.

Art. 101.

Prestazione effettuata anticipatamente o in quantità superiore a quella dovuta

Il creditore è in facoltà di ricevere la prestazione effettuata dal debitore prima del termine fissato o in quantità superiore a quella dovuta, corrispondendo in questo secondo caso un corrispettivo proporzionalmente superiore, ma se egli la rifiuta non può essere considerato in mora.

Art. 102.

Prestazione priva di interesse per il creditore

Il creditore non può rifiutare la prestazione che gli viene offerta adducendo il motivo che essa è divenuta per lui inutile e priva di interesse a causa di circostanze sopraggiunte, a meno che un tale suo diritto di rifiuto risulti desumibile, anche implicitamente, dal contratto, e inoltre egli abbia tempestivamente avvertito il debitore del sopraggiungere delle predette circostanze e comunque prima che quest'ultimo abbia predisposto o iniziato l'esecuzione.

Sezione 2

Mora del creditore

Art. 103.

Nozione di mora del creditore

Si ha la mora del creditore se questi senza un giusto motivo non riceve, o rifiuta, o impedisce, od ostacola l'adempimento da parte del debitore, o non effettua l'opzione prevista dall'art. 87 comma 2 per un suo credito alternativo qualora la controparte non intenda effettuare lei stessa l'opzione medesima, o egli non procura - essendone tenuto - la presenza di un terzo o l'autorizzazione o la licenza della pubblica autorità quali previste dall'art. 76 comma 2, o tiene

comunque un comportamento attivo od omissivo che non consente al debitore di adempiere.

Art. 104.

Mora del creditore che si risolve in un suo inadempimento

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, il debitore può intimare per iscritto al creditore di desistere dal suo atteggiamento, specificando quali sono i fatti positivi od omissivi che, in concreto, hanno impedito od ostacolato l'esecuzione, ed indicando quali azioni od omissioni debbano cessare o quali comportamenti si rendano necessari da parte del creditore, assegnandogli un termine adeguato, in relazione alla natura della prestazione dovuta, agli usi e alla buona fede, e comunque non inferiore a quindici giorni.

2. Decorso tale termine se il comportamento lamentato non è cessato, si considera essersi verificato un inadempimento da parte del creditore.

Art. 105.

Adempimenti richiesti al debitore per essere liberato

1. In presenza di una situazione quale quella indicata nell'art. 103, il debitore, se anziché far constare con sua dichiarazione l'inadempimento del creditore intenda adempiere l'obbligo che è a suo carico e liberarsi dal medesimo, è tenuto ad effettuare nei confronti di quest'ultimo, nel luogo in cui l'obbligo stesso deve essere adempiuto, una offerta reale o per intimazione della totale prestazione dovuta, comprensiva degli accessori, frutti e interessi e nelle forme che vengano prescritte, su sua domanda, dal giudice di prima istanza competente per valore del luogo in cui l'offerta deve essere effettuata.

2. Se è nell'impossibilità di conoscere l'entità esatta della somma o della quantità di cose dovute, il debitore, su autorizzazione del giudice, può fare offerta dell'importo o della quantità da lui determinata in base agli elementi di cui dispone, impegnandosi a corrispondere quanto ulteriormente dovuto.

3. Se il creditore accetta l'offerta e riceve la prestazione, il debitore è liberato. Nell'ipotesi di cui al comma 2 di questo articolo, la liberazione è subordinata al fatto che il debitore corrisponda quanto da lui ancora dovuto conformemente ad una fondata e motivata richiesta del creditore.

4. Se il creditore non accetta l'offerta e si tratta di un obbligo di dare, il debitore per essere liberato è tenuto ad effettuare la consegna di quanto dovuto nelle forme prescritte dal giudice indicato nel comma 1 del presente articolo, e circa le quali la richiesta può essere proposta nella stessa domanda di cui al comma 1. La regolarità della consegna e la liberazione del debitore vengono accertate dal giudice medesimo. Trattandosi di un obbligo di fare il debitore deve adempierlo come prescritto dal giudice, che poi accerta la regolarità del comportamento del debitore e la sua liberazione.

5. È sufficiente l'offerta, e non occorre procedere alla consegna o all'adempimento se la prestazione non può essere effettuata al creditore o al suo rappresentante per assenza o incapacità dei medesimi di riceverla, o se vi è incertezza, senza colpa del debitore, circa la persona alla quale la prestazione deve essere effettuata, o più soggetti si dichiarano in diritto di ottenerla, o sia stato smarrito il titolo da cui risulta a chi spetta il diritto alla prestazione, e queste

circostanze sono state specificate nella domanda di cui al comma 1 del presente articolo.

Sezione 3

Effetti dell'inadempimento

Art. 106.

Clausole di esonero e di limitazione di responsabilità

1. Qualsiasi convenzione che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave è nulla.

2. Il patto con cui si conviene che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, è inefficace per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto. Tuttavia anche nei casi in cui il patto è efficace, il giudice, se riconosce che ricorrono motivi gravi, può nondimeno sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.

3. A prescindere da quanto previsto dall'art. 30 sulle clausole abusive, la convenzione che esclude o limita la responsabilità del debitore per colpa lieve è inefficace se il creditore l'ha conclusa essendo al servizio del primo, o se la responsabilità stessa si verifica nell'esercizio di un'attività professionale oppure di un'attività di impresa la quale viene esercitata in regime di monopolio in forza di una licenza dell'autorità.

4. Le parti possono validamente concludere dei patti con i quali convengono dei margini di tolleranza nell'esecuzione o di franchigia quanto alla risarcibilità del danno, che siano conformi agli usi o alla buona fede, tenuto conto della qualità delle parti e della natura della prestazione.

5. Le parti possono validamente concludere dei patti che stabiliscono delle presunzioni semplici di caso fortuito per eventi che normalmente, nelle ipotesi contemplate, dipendono dal caso fortuito.

Art. 107.

Inadempimento di rilevante importanza

1. Ai fini delle regole seguenti un inadempimento è di rilevante importanza se concerne uno degli obblighi principali (e non secondari) del contratto, e inoltre quando, tenuto conto della qualità delle persone e della natura della prestazione, l'inadempimento stesso cagiona al creditore un pregiudizio tale da privarlo sostanzialmente di ciò che egli è in diritto di attendersi dal contratto.

2. Si considera, in particolare, di rilevante importanza l'inadempimento quando:

- a) è totale;
- b) è parziale, ma l'interesse del creditore di ottenere la parte rimanente è venuto oggettivamente meno.

3. Sono obbligazioni secondarie quelle il cui adempimento è di scarsa importanza avuto riguardo all'economia del rapporto contrattuale e all'interesse del creditore.

Art. 108.

Diritto del creditore di sospendere l'esecuzione nei contratti sinallagmatici

1. Nei contratti sinallagmatici se una parte non adempie o non si offre di adempiere il suo obbligo, quale che sia la gravità dell'inadempimento, il creditore è in facoltà di sospendere la prestazione che sia da lui dovuta contemporaneamente o successivamente, a meno che tale suo rifiuto sia contrario a buona fede.

2. Si considera contrario a buona fede il rifiuto:

- a) che comporta per la controparte conseguenze eccessivamente onerose;
- b) che determina l'estinguersi dell'obbligo del creditore quando l'inadempimento, già verificatosi, è di lieve entità;
- c) che pregiudica un diritto fondamentale della persona.

Art. 109.

Esecuzione anticipata, o in quantità superiore, o dopo la scadenza di un termine essenziale

1. A prescindere da quanto previsto nell'art. 101, il creditore ha il diritto di rifiutare l'adempimento che gli viene offerto o effettuato prima della scadenza convenuta, o in quantità superiore a quella dovutagli, purché il suo rifiuto non sia contrario a buona fede nel senso di cui all'articolo che precede, in quanto applicabile.

2. Il creditore ha comunque il diritto di rifiutare l'adempimento che gli venga offerto o effettuato dopo la scadenza di un termine che è stato pattuito come essenziale.

Art. 110.

Termine supplementare e beneficio della rateazione

1. Se è stato accordato dal creditore o dal giudice un termine supplementare al debitore che non ha ancora iniziato l'esecuzione o l'ha effettuata solo parzialmente, fino alla scadenza di tale termine il creditore non può avvalersi dei rimedi di cui agli articoli seguenti, salva la facoltà di porre in essere atti cautelativi o di chiedere al giudice una inibitoria, a prescindere dal risarcimento del danno.

2. Se è stata accordata al debitore dal creditore o dal giudice la facoltà di estinguere ratealmente il debito, il debitore stesso perde il beneficio della rateazione, se non paghi anche solo una rata che superi l'ottava parte del debito.

Art. 111.

Adempimento in forma specifica

1. Nei confronti del debitore che non ha adempiuto l'obbligo, quale che sia l'importanza dell'inadempimento, il creditore ha il diritto di ottenere, se oggettivamente possibile, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, l'adempimento o il completamento di esso in forma specifica

2. Il creditore in particolare:

- a) può ottenere giudizialmente la consegna della cosa certa e determinata o della quantità di cose indicate solo nel genere e dovutegli, che siano nella

disponibilità del debitore, o che questi abbia trasferito ad un terzo in mala fede o con un atto simulato;

b) può farsi autorizzare dal giudice a procurarsi in quanto possibile, a spese del debitore, la cosa certa e determinata o la quantità di cose indicate solo nel genere dovutegli, che siano nella disponibilità di terzi;

c) può ottenere che il debitore sia condannato ad adempiere, in quanto possibile, o a completare la prestazione dovuta; o può farsi autorizzare dal giudice ad eseguire o completare personalmente o a far eseguire o completare da terzi, a spese del debitore, la prestazione medesima;

d) può ottenere che il debitore sia condannato a distruggere ciò che ha compiuto in violazione di un obbligo di non fare, o può farsi autorizzare dal giudice a distruggere personalmente o a far distruggere da terzi, a spese del debitore, ciò che questi ha compiuto in violazione di un'obbligazione di non fare;

e) può ottenere che il giudice pronunci una sentenza che ha l'effetto del contratto che il debitore si è impegnato a concludere con un contratto preliminare ineseguito.

3. Il giudice, per indurre il debitore inadempiente ad ottemperare alla condanna volta ad assicurare l'esecuzione in forma specifica della prestazione che sia oggettivamente possibile, può inoltre condannare il debitore, per il caso che egli non ottemperi o ottemperi con ritardo, al pagamento di una pena pecuniaria fino al triplo del valore della prestazione dovuta, che spetterà in misura del settanta per cento al creditore e del trenta per cento allo Stato. Tale pena può essere costituita da una somma fissa, sulla quale decorrono gli interessi nella misura fissata dal giudice, oppure da un importo dovuto per ogni giorno di ritardo e da ripartirsi come da lui prescritto.

Art. 112.

Sostituzioni in forma specifica e riparazione

1. Se il debitore ha in tutto o in parte inadempito l'obbligo, il creditore, a prescindere dal risarcimento del danno, ha il diritto di ottenere, in quanto oggettivamente e soggettivamente possibile, che il primo:

a) gli consegni una cosa diversa che è nella sua piena disponibilità o gli effettui una prestazione diversa – che siano tali da realizzare in modo appagante l'interesse del creditore medesimo - verso il pagamento di una ulteriore somma o l'eventuale restituzione di parte della somma versata, che, in caso di disaccordo, sono determinate dal giudice, per l'ipotesi che la cosa o la prestazione diverse siano di maggiore o minore valore;

b) provveda alle riparazioni che sono necessarie per eliminare i difetti o le imperfezioni delle cose consegnate o dell'opera effettuata;

c) se sorgono problemi nella messa in opera o nell'impiego della cosa consegnata dipendenti da un'imperfezione di essa, provveda ad installarla, a farla funzionare, ad inviare dei tecnici che ne insegnino l'utilizzo ed eventualmente ne curino per un certo periodo la manutenzione necessaria per il proficuo impiego della medesima.

2. Il creditore può inoltre farsi autorizzare dal giudice ad effettuare lui stesso o a far effettuare da terzi, a spese del debitore, le riparazioni necessarie.

3. Il creditore che intende esercitare i diritti di cui sopra deve dare prontamente avviso al debitore appena ha scoperto i difetti.

4. Prima che il creditore abbia inviato l'avviso di cui al precedente comma al debitore, questi ha il diritto, previa notifica al creditore, di provvedere alle necessarie sostituzioni o eliminazioni dei difetti, o a completare le consegne, a proprie spese.

Art. 113.

Riduzione del corrispettivo

1. Il creditore che intende accettare la consegna di una cosa diversa di valore inferiore, o con delle imperfezioni, o una quantità di cose inferiori a quella dovuta, o una prestazione di fare diversa da quella pattuita oppure con imperfezioni, ha il diritto, dandone tempestiva comunicazione al debitore, di pagare un corrispettivo inferiore a quello pattuito, facendosi eventualmente restituire parte di quello versato, nella misura che, in mancanza di accordo, è determinata dal giudice.

2. Se la prestazione offerta o effettuata è di valore superiore a quello dovuto si applica l'art. 101.

Art. 114.

Diritto alla risoluzione del contratto

1. Verificandosi un inadempimento di rilevante importanza, nel senso di cui all'art. 107, il creditore ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, intimando al debitore di eseguirlo entro un termine ragionevole, e comunque non inferiore a quindici giorni, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto.

2. Se nel contratto è contenuta una clausola in base alla quale l'inadempimento di una determinata prestazione da parte di un contraente conferisce alla controparte il diritto di risolvere il contratto, l'inadempimento stesso si considera in ogni caso di rilevante importanza ai sensi dell'art. 107, ed il contratto si considera risolto quando la parte interessata comunica al debitore che intende avvalersi della clausola medesima.

3. Dopo che è decorso il termine di cui al primo comma del presente articolo o è giunta al debitore la comunicazione di cui al secondo comma del medesimo, il creditore non può più pretendere l'esecuzione del contratto, e può rifiutarla, ed il debitore non è più tenuto a procedervi. Il creditore può inoltre esercitare i diritti di cui agli artt. 115 e 116.

4. La risoluzione del contratto può aver luogo anche in via parziale se il debitore non ha adempiuto totalmente e il creditore ritenga di accettare quanto ricevuto, avvalendosi del diritto di prestare un corrispettivo proporzionalmente inferiore, come previsto dagli artt. 92 e 93.

5. Se l'inadempimento interviene durante lo svolgimento di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'effetto della risoluzione non riguarda le prestazioni eseguite precedentemente.

6. Il creditore non ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto se l'inadempimento dipende esclusivamente da un'azione od omissione a lui imputabile, salva l'applicabilità degli artt. 103 e 104. Non ha inoltre tale diritto se egli ha ingenerato nella controparte la convinzione che non procederà alla

risoluzione stessa neppure nel caso di un inadempimento di rilevante importanza.

Art. 115.

Restituzione

Salvo quanto dispone l'art. 114 comma 5, in seguito alla risoluzione del contratto il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore, che non ha adempiuto, la restituzione – come previsto nell'art. 160 - di ciò che gli ha dato in corrispettivo per la prestazione spettantegli o comunque a causa del contratto, a prescindere dal risarcimento del danno.

Art. 116.

Risarcimento del danno

1. Salvo quanto previsto negli articoli che precedono, in caso di inadempimento, e quale che ne sia la gravità, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore il risarcimento dei danni subiti, così come previsto negli artt. 162 ss.

2. Tale diritto può essere esercitato cumulativamente con gli altri diritti previsti dalle regole che precedono, e come previsto in esse e nell'art. 171.

Art. 117.

Diritti dei terzi in buona fede

L'esercizio da parte del creditore dei diritti previsti dalle norme che precedono non pregiudica i diritti che i terzi hanno acquistato in buona fede sulle cose del creditore o a questi dovute dal debitore, prima che ad essi quest'ultimo, avendo fondati motivi di temere l'inadempimento, abbia inviato un avvertimento scritto, o prima che, trattandosi di cose immobili o di mobili registrati, egli abbia provveduto alla trascrizione delle sue istanze giudiziali sui pubblici registri immobiliari, secondo le regole vigenti nello Stato in cui questi sono previsti. E ciò, salvo quanto disposto dall'art. 161.

TITOLO IX

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI RAPPORTI CHE NASCONO DA ESSO

Sezione 1

Cessione del contratto

Art. 118.

Nozione

1. Ciascuna parte, in quanto il rapporto in concreto lo consenta, può cedere a titolo gratuito o oneroso, totalmente o parzialmente a un terzo (o a più altri soggetti), la propria posizione contrattuale relativa ad un contratto che non ha ancora esaurito i suoi effetti.

2. In tale occasione le parti possono modificare il contenuto del contratto che viene ceduto e possono anche accordarsi e transigere sui diritti e sugli obblighi già derivati e che possono derivare da esso o dalla sua esecuzione o inesecuzione.

3. Salvo patto contrario, si intende trasferita anche la clausola compromissoria che è contenuta nel contratto che viene ceduto.

4. Se il trasferimento della posizione contrattuale avviene non per volontà delle parti ma per legge e fra vivi, oppure per successione a causa di morte, non si applicano ad esso le norme della presente sezione, bensì, nell'ambito di ciascuno degli Stati dell'Unione europea, le norme che in esso sono in vigore, salvo il ricorso ai principi del diritto internazionale privato se ciò si rende necessario.

Art. 119.

Modi in cui può effettuarsi la cessione

1. La cessione del contratto può effettuarsi mediante un accordo fra il cedente e il cessionario, il quale produce i suoi effetti o nel momento in cui esso viene notificato al ceduto se questi ha dato preventivamente il suo consenso, oppure quando quest'ultimo ha comunicato al cedente e al cessionario la sua accettazione.

2. La cessione può avvenire anche mediante un accordo trilaterale fra cedente, ceduto e cessionario, e deve effettuarsi comunque in questo modo per il caso previsto dal comma 2 del precedente art. 118. In tale accordo devono essere definite tutte le posizioni delle parti e precisati i diritti e gli obblighi rispettivi e le loro decorrenze.

3. Se per la cessione di un contratto occorre l'autorizzazione di un organo giudiziario o amministrativo o di un terzo, la cessione ha effetto dopo che essa è intervenuta.

4. Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è scritta la clausola "all'ordine" o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione contrattuale del girante.

5. La cessione deve aver luogo a pena di nullità in quella forma che è richiesta per la conclusione del contratto che viene ceduto e essa è opponibile ai terzi se la notifica al ceduto o la sua accettazione o il contratto trilaterale hanno luogo mediante atti aventi data certa, a meno che venga provato che i terzi ne erano pienamente a conoscenza.

6. Sono salve le norme in vigore negli Stati membri dell'Unione europea che prescrivono determinate forme per il contratto con cui viene effettuata la cessione, nonché l'intervento nel medesimo di determinati soggetti od organi collegiali.

Art. 120.

Diritti e doveri dei soggetti

1. Quando la cessione diviene efficace, il cedente è liberato verso il ceduto dai suoi obblighi che vengono nel momento stesso assunti dal cessionario. Tuttavia il ceduto può, al momento della sua adesione preventiva, contestuale o successiva, dichiarare di non voler liberare il cedente; e in questo caso può poi

agire contro di lui se il cessionario non adempie ai suoi obblighi, purché abbia dato notizia al cedente dell'inadempimento medesimo entro quindici giorni da quando esso è stato accertato, pena, in difetto, il risarcimento del danno.

2. Il cedente è tenuto a fornire al cessionario tutte le informazioni che gli consentano di far valere i diritti e di eseguire gli obblighi nascenti dal contratto ed a consegnargli tutti i documenti pertinenti. In caso di inosservanza di questi obblighi si applica la disposizione di cui all'art. 7 comma 2 di questo codice.

3. Qualora sussistano fondati dubbi sulla validità o l'efficacia dell'accordo di cessione, ogni debitore ha la facoltà di chiedere al giudice di effettuare il deposito della prestazione dovuta, come previsto dall'art. 105.

4. Il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti che abbia col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento della sua adesione preventiva, contestuale o successiva.

5. La responsabilità del cedente sia circa la validità del contratto ceduto sia circa l'esecuzione del medesimo dipende dalla natura del contratto con il quale è stata effettuata la cessione, e in ogni caso dalla volontà delle parti.

6. Se però nell'effettuare la cessione le parti non hanno fatto riferimento ad alcuna figura contrattuale, né questa è desumibile dal contenuto dell'accordo per via di interpretazione, si osservano, salvo patto contrario, le norme seguenti. Se la cessione è a titolo oneroso, il cedente risponde della invalidità e della inefficacia del contratto ceduto. Egli risponde altresì come fideiussore, nei limiti del corrispettivo ricevuto, se è in buona fede per gli obblighi del ceduto già sorti, salvo che l'inadempimento di questi dipenda da fatto del cessionario. Se la cessione è a titolo gratuito il cedente garantisce soltanto la validità del contratto ceduto e risponde dell'esecuzione di questo solo se lo ha promesso, e se è in buona fede.

Sezione 2

Cessione del credito

Art. 121.

Trasferibilità del credito

1. Un credito nascente dal contratto o dalla sua esecuzione o inesecuzione può essere trasferito ad un terzo (o a più altri soggetti), totalmente o parzialmente, anche se al momento esso sia non esigibile o futuro, purché non abbia carattere strettamente personale e il trasferimento non sia escluso dalla legge, dall'accordo delle parti o dalla natura del contratto.

2. Se il credito viene trasferito parzialmente il giudice può disporre, se del caso, che nei confronti del debitore ceduto il cedente e il cessionario agiscano in litisconsorzio.

3. Un credito futuro può essere ceduto se esso è determinato o è determinabile ai sensi dell'art. 31 del presente codice. In tal caso l'effetto traslativo si verifica quando il credito viene ad esistenza in capo al cedente.

4. Un divieto pattizio è opponibile al cessionario se il ceduto prova che il predetto ne era a conoscenza al momento della cessione; in tal caso il divieto impedisce che il cessionario acquisti il diritto nei confronti del ceduto, ma non del

cedente.

5. Si considera non trasferibile per la natura del contratto un credito la cui cessione determinerebbe una alterazione sostanziale del contenuto dell'obbligo che grava sul ceduto.

6. A prescindere da quanto previsto dall'art. 118, il cedente può accordarsi col cessionario nel senso che quest'ultimo si assuma l'impegno di adempiere determinati obblighi.

Art. 122.

Modi ed effetti della cessione

1. La cessione del credito non richiede per la sua validità il consenso del debitore - salvo che si tratti di un credito il cui trasferimento è escluso dal contratto stesso o dalla natura del medesimo - e può effettuarsi nei modi previsti dal presente articolo.

2. Il cedente può impegnarsi verso il cessionario, mediante un contratto a titolo oneroso o gratuito, di carattere obbligatorio, a trasferirgli il suo credito. In tal caso il trasferimento di questo ha luogo mediante un secondo contratto di cessione fra i predetti che ha natura astratta; e il ceduto può poi eccepire l'invalidità o l'inefficacia di quest'ultimo, ma non del precedente contratto causale.

3. Il cedente e il cessionario possono anche convenire, con un contratto a titolo oneroso o gratuito, che un credito spettante al primo sia trasferito al secondo cosicché la cessione si verifichi per effetto del semplice consenso.

4. In entrambe le ipotesi previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando essa gli viene comunicata o quando egli la accetta. Prima della comunicazione o dell'accettazione il debitore ceduto non è liberato se paga al cedente, qualora il cessionario provi che il debitore stesso era a conoscenza dell'avvenuta cessione. La comunicazione al debitore può essere concomitante con la richiesta di adempimento.

5. Per i contratti, le dichiarazioni e gli atti di comunicazione e accettazione di cui ai commi precedenti si applica il comma 2 dell'art. 36 del presente codice in relazione al valore del credito ceduto.

6. In entrambe le ipotesi previste dai commi 2 e 3 del presente articolo la cessione è opponibile ai terzi sulla base del fatto che i contratti, la comunicazione o l'accettazione successiva risultino da documenti aventi data certa, salvo che venga provato che i terzi erano a conoscenza della cessione stessa. Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione che per prima è stata comunicata al debitore o che questi ha accettato con atto di data certa.

7. La cessione del credito determina, salvo patto contrario, il trasferimento di tutti gli accessori di esso, tranne quelli di carattere strettamente personale.

8. Alle cessioni di crediti effettuate a banche o ad imprese che esercitano il *factoring* non si applicano gli articoli che precedono, bensì le disposizioni legislative vigenti o le norme uniformi dei relativi settori economici e, in mancanza, gli usi.

Art. 123.
Doveri delle parti

1. Il cedente è tenuto a consegnare al cessionario i documenti probatori del credito dei quali è in possesso, oppure una copia autentica di essi se viene ceduta solo una parte del credito, nonché a fornirgli tutte le informazioni necessarie ed utili per far valere il credito.

2. Se la cessione è a titolo oneroso, il cedente in buona fede garantisce, nei limiti di quanto ha ricevuto, l'esistenza del credito al tempo della cessione, nonché la solvibilità attuale - e futura solo se espressamente promesso - del ceduto, salvo che l'inadempimento da parte di quest'ultimo dipenda da negligenza del cessionario. Qualora la garanzia predetta sia stata consensualmente esclusa, il cedente è obbligato se per fatto suo proprio il credito venga meno.

3. Se la cessione è a titolo gratuito, il cedente in buona fede risponde dell'esistenza del credito e della solvibilità del debitore solo se, e nei limiti in cui, lo ha promesso.

4. Se il cedente è in mala fede, egli risponde in ogni caso dei danni che il cessionario subisce, purché l'inadempimento non dipenda da negligenza di quest'ultimo.

5. Il debitore ceduto ha gli stessi obblighi che aveva nei confronti del cedente.

Art. 124.
Diritti delle parti

1. Il cessionario acquista gli stessi diritti che aveva il cedente.

2. Il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente sino al momento della cessione; ma, se ha dato senza riserve la sua adesione a questa, non può eccepire la compensazione. Egli può opporre inoltre, salvo quanto previsto dall'art. 122 comma 2, le eccezioni relative all'invalidità della cessione e, se non ha dato il suo consenso alla medesima, anche quelle relative alla sua inammissibilità pattizia, nei limiti previsti dall'art. 121 comma 4.

3. Qualora sussistano fondate ragioni per dubitare se la prestazione sia dovuta al cessionario o al cedente, il ceduto può farsi autorizzare dal giudice ad effettuare il deposito o a provvedere come da lui prescritto, secondo quanto previsto dall'art. 105.

4. Se la cessione del credito ha luogo per legge, si applicano, in mancanza di disposizioni specifiche, le norme del presente titolo. Comunque colui che ha adempiuto subentra nei diritti del creditore nei limiti di ciò che ha pagato, se si tratta di un debito del quale deve rispondere; se invece egli ha pagato un debito del quale non è tenuto a rispondere può chiedere sino al momento dell'adempimento di essere surrogato, e subentra nei diritti del creditore nei limiti di ciò che ha pagato mediante una contestuale dichiarazione unilaterale di quest'ultimo, alla quale si applica la disposizione di cui all'art. 36 comma 2.

Sezione 3

Cessione del debito

Art. 125.

Cessione per successione o per novazione

1. Il trasferimento di un debito può effettuarsi nei seguenti due modi:

a) per successione nel rapporto obbligatorio – che si trasferisce quindi oggettivamente inalterato – di un altro debitore, il quale si aggiunge al debitore originario o subentra a quest'ultimo come precisato nel successivo art. 126;

b) mediante l'estinzione convenzionale dell'obbligo originario e la simultanea costituzione di un nuovo obbligo avente un soggetto passivo diverso.

2. Nella prima delle ipotesi previste dal comma precedente il nuovo debitore risponde in solido con il debitore originario se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.

3. La cessione ha luogo per novazione solo se ciò viene dichiarato in modo espresso e non equivoco dalle parti nel loro accordo trilaterale. Nel dubbio si presume che la cessione è stata effettuata per successione.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, le parti possono effettuare la cessione del debito nel modo che ritengono più consono ai loro interessi e, fra l'altro, come indicato in via esemplificativa nel successivo art. 126.

5. Il trasferimento del debito può effettuarsi ad un altro o a più altri nuovi debitori.

6. Quando la cessione del debito avviene per legge o ha luogo come elemento accessorio nel trasferimento di un bene o di un complesso di beni, essa è regolata dalle disposizioni della presente sezione, in quanto applicabili, in mancanza di norme specifiche diverse.

Art. 126.

Modi con i quali può effettuarsi la cessione

1. Mediante una convenzione fra il debitore e un terzo, quest'ultimo può impegnarsi verso il primo ad estinguere l'obbligo del medesimo, e può adempierlo nei limiti previsti dall'art. 79 comma 1. Tale accordo ha solo effetti interni fra il debitore e il terzo.

2. Mediante una convenzione fra il debitore e un terzo, quest'ultimo può impegnarsi verso il creditore ad estinguere l'obbligo, divenendo così obbligato in solido con il debitore originario, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberare quest'ultimo.

3. Mediante una convenzione fra il creditore e un terzo, quest'ultimo di sua iniziativa può impegnarsi verso il primo ad eseguire l'obbligo, divenendo così obbligato in solido con il debitore originario se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo. Il debitore originario può, manifestando la sua opposizione quando ne venga a conoscenza, rendere inefficace l'accordo suddetto.

4. Il trasferimento del debito può aver luogo anche mediante una convenzione preliminare di carattere obbligatorio, seguita da un successivo atto di

trasferimento - e pertanto di disposizione - del credito. La convenzione e il successivo atto sono effettuati o dal creditore (che si accorda con il terzo), oppure dal debitore originario (che si accorda con il terzo) nonostante il debitore stesso non sia a ciò legittimato; ma l'operazione diviene efficace se il creditore accorda il suo benestare. In questi casi il nuovo debitore non può sollevare verso il creditore alcuna eccezione basata sulla convenzione preliminare che ha servito di base per il successivo atto di trasferimento, salvo che il motivo che inficia la prima sia anche di ostacolo alla validità del secondo. Il terzo che ha adempiuto può però essere indennizzato dal debitore originario nei limiti del vantaggio che questi ne ha tratto. In caso di dubbio circa il modo adottato per la cessione, si considera che questa abbia avuto luogo come indicato nel comma 3 di questo articolo.

5. Nelle ipotesi previste dai commi che precedono, il terzo può essere, o meno, debitore del debitore principale; e, se non lo è, ha il diritto di farsi rimborsare o indennizzare da quest'ultimo, salvo patto diverso, in relazione a quanto ha effettivamente pagato, con l'unico limite dell'opponibilità, da parte del debitore originario, delle eccezioni che questi avrebbe potuto opporre al creditore.

6. Nell'accordo trilaterale, con il quale le parti possono effettuare la novazione soggettiva del debito, può convenirsi che il creditore, per chiedere l'adempimento, debba aver effettuato o almeno offerto una controprestazione.

7. Per le convenzioni e le dichiarazioni previste nel presente articolo si applica il comma 2 dell'art. 36 del presente codice, in relazione al valore del debito trasferito.

Art. 127.

Diritti e doveri delle parti

1. Salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 126 che precede, se la cessione non ha luogo in base ad un accordo novativo, il nuovo debitore può opporre al creditore le eccezioni che spettavano al debitore originario; e inoltre, se quest'ultimo è stato liberato dal creditore, si estinguono le garanzie annesse al credito, a meno che coloro che le hanno prestate acconsentano espressamente a mantenerle.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 di questo articolo, il creditore che ha accettato l'obbligo assunto del terzo non può rivolgersi al debitore originario se prima non ha richiesto al terzo l'adempimento, e, se ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il terzo subentrante diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

3. Se la cessione avviene in base ad un accordo novativo, il creditore e il nuovo debitore possono rispettivamente esercitare solo i diritti e opporre solo le eccezioni che derivano dall'accordo medesimo, salvo quanto previsto nel comma seguente.

4. Se l'obbligo assunto dal nuovo debitore in base al comma 1 lett. a) dell'art. 125 che precede è nullo o è annullato, il creditore che ha liberato il debitore originario può esigere da quest'ultimo l'adempimento, ma non può avvalersi delle garanzie prestate da terzi. Se la cessione è avvenuta in base ad un accordo novativo, come previsto dal comma 1 lett. b) dell'art. 125 che precede, si applica la disposizione di cui all'art. 130 comma 5.

5. Si applica se del caso, la norma di cui all'art. 79 comma 2.

TITOLO X

ESTINZIONE DEL CONTRATTO E DEI RAPPORTI CHE NASCONO DA ESSO

Sezione 1

Fatti estintivi e fatti che determinano una preclusione

Art. 128.

Fatti estintivi e fatti che determinano l'inefficacia

1. Il contratto si estingue o è privo di effetto:
 - a) per esecuzione - o per offerta reale o per intimazione - di tutti gli obblighi da esso derivati, nei modi previsti nei titoli VII e VIII di questo libro, e inoltre per l'avvenuto conseguimento, da entrambe le parti, dello scopo da esse perseguito;
 - b) per avveramento della condizione risolutiva;
 - c) per scadenza del termine finale;
 - d) per morte o sopraggiunta incapacità, nei casi previsti dalla legge;
 - e) per novazione;
 - f) per risoluzione per mutuo consenso;
 - g) per recesso;
 - h) per risoluzione totale;
 - i) per nullità;
 - l) per annullamento;
 - m) per rescissione;
 - n) per ogni altra causa indicata dalla legge.
2. L'estinzione del contratto - se definitiva - o la sua mancanza di effetti escludono che le parti possano avanzare delle pretese sulla base di esso, salve le deroghe previste nei contratti plurilaterali a favore delle altre parti contraenti e a tutela dei terzi; salvi inoltre gli effetti della convalida, della conversione, della ratifica, e a prescindere dalle pretese che possono essere fatte valere per ottenere le restituzioni dovute e conseguire il risarcimento dei danni per fatti illeciti contrattuali o extracontrattuali verificatisi durante la formazione, l'esecuzione o l'inesecuzione del contratto.
3. Gli obblighi che derivano dal contratto si estinguono:
 - a) per il loro adempimento - o per l'offerta reale o per intimazione - come previsto dai titoli VII e VIII di questo codice, nonché per l'esecuzione coattiva a carico del debitore;
 - b) per novazione;
 - c) per remissione;
 - d) per rinuncia tacita;
 - e) per compensazione;
 - f) per confusione;
 - g) per perdita o deterioramento grave della cosa dovuta o per l'impossibilità della prestazione dovuta, che sia non imputabile al debitore, salvo quanto previsto dall'art. 162;
 - h) per ogni altra causa indicata dalla legge.

4. L'estinzione dell'obbligo - se definitiva - impedisce che il creditore possa avanzare delle pretese in relazione al medesimo, salvo quelle che siano volte ad ottenere le restituzioni dovute, nonché a conseguire il risarcimento dei danni per fatti verificatisi in occasione dell'adempimento o inadempimento dell'obbligo medesimo.

5. Il presente titolo concerne le ipotesi che non risultano disciplinate da altre norme di questo codice alle quali si fa rinvio per i casi qui non previsti.

Art. 129.

Fatti che determinano una preclusione

1. La prescrizione comporta una preclusione per l'esercizio di qualsiasi diritto che può derivare da un contratto.

2. La decadenza comporta una preclusione per l'emissione di una dichiarazione o per il compimento di un atto.

Sezione 2

Modi di estinzione diversi dall'esecuzione

Art. 130.

Novazione

1. Si ha novazione oggettiva quando le parti concordano di sostituire con un altro contratto, sostanzialmente diverso, il contratto preesistente e non ancora del tutto eseguito, il quale così si estingue. La novazione comporta inoltre l'estinzione sia delle garanzie che assistevano il contratto originario, sia delle condizioni accessorie di esso, fra cui le agevolazioni di pagamento, se non esplicitamente confermate con l'accordo novativo.

2. La volontà di effettuare una novazione deve essere manifestata da entrambe le parti in un modo che sia non equivoco e che può risultare anche dal fatto della incompatibilità oggettiva del primo contratto rispetto al secondo.

3. Se i due predetti contratti non sono oggettivamente incompatibili, la loro coesistenza deve risultare dalla volontà non equivoca di entrambe le parti.

4. Nel dubbio si deve ritenere che il contratto originario sopravviva modificato.

5. L'invalidità del contratto originario non influisce sulla validità del nuovo contratto, così come l'invalidità del contratto novativo o del secondo contratto non determina il rivivere del contratto originario; ma la parte che non è in buona fede risponde dei danni che l'altra subisce.

6. La riproduzione o ripetizione del contratto o la sua stesura per iscritto non comportano la sua novazione se non ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di discordanza fra l'espressione originaria e quella successiva prevale, nel dubbio, quest'ultima.

7. La novazione può riguardare, con effetti analoghi, una singola clausola del contratto o un obbligo da esso derivato.

8. Agli accordi di cui ai commi 1 e 7 del presente articolo si applica il comma 2 dell'art. 36 del presente codice, in relazione all'ammontare del nuovo contratto o del nuovo obbligo.

Art. 131.
Remissione del debito

1. Un obbligo nato o che può nascere da un contratto si estingue se il creditore rinuncia ad esso in uno dei modi seguenti.

2. Il creditore può dichiarare in termini non equivoci che egli rinuncia al suo diritto, comunicandolo al debitore, il quale può entro un congruo termine dichiarare di non volerne profittare. La volontaria restituzione del titolo originale del credito che il creditore faccia al debitore, anche in seguito al pagamento parziale dell'importo in esso indicato, ha lo stesso valore della predetta dichiarazione di rinuncia al credito. La remissione accordata al debitore principale libera anche i fideiussori. La rinuncia da parte del creditore alle garanzie che assistono il credito non fa invece presumere la remissione del debito.

3. Il creditore può rinunciare al suo credito mediante un contratto concluso col debitore.

4. Il creditore può anche impegnarsi verso il debitore a rinunciare al suo credito mediante un contratto di carattere obbligatorio, al quale egli fa seguire un atto astratto di rinuncia al credito stesso. In questo caso la nullità del primo contratto non si trasmette all'atto successivo.

5. Le parti possono estinguere un contratto unilaterale o bilaterale mediante un successivo contratto con il quale esse rinunciano reciprocamente a tutti i diritti che da esso sono nati o possono nascere dal primo.

6. Agli atti di cui ai commi che precedono, anche se la remissione del debito non ha contenuto transattivo, si applica il comma 2 dell'art. 36 del presente codice in relazione all'ammontare del debito che viene rimesso. Se la remissione ha luogo a titolo gratuito, o anche di liberalità, non è richiesta la forma necessaria per la donazione.

Art. 132.
Compensazione

1. Un credito derivante da un contratto si estingue per compensazione se il creditore è a sua volta tenuto ad adempiere, a qualunque titolo, un obbligo nei confronti della controparte. La compensazione, che può essere opposta anche da un fideiussore, si verifica alle condizioni di cui ai commi seguenti.

2. I due crediti reciproci devono coesistere alla stessa data, essendo entrambi liquidi ed esigibili; devono inoltre avere entrambi per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere. Essi si estinguono per le quantità corrispondenti.

3. La compensazione si verifica qualora un creditore lo richieda con una dichiarazione incondizionata e senza termine, la quale deve essere comunicata alla controparte, o formulata in sede giudiziale entro la fine della prima udienza di trattazione orale. Tale dichiarazione ha effetto al momento in cui essa è comunicata alla controparte o è resa in sede giudiziale. La controparte può entro un congruo termine manifestare con una dichiarazione la sua opposizione in relazione a quanto previsto nei commi seguenti.

4. La compensazione non si verifica, e contro chi la invoca è data la facoltà di opporsi, se: uno dei due crediti deriva da un atto illecito extracontrattuale, o una parte lo ha preventivamente contestato con idonee

motivazioni, o ha per oggetto la restituzione di cose depositate o date in comodato, oppure vi è stata una rinuncia preventiva alla compensazione, nonché negli altri casi previsti dalla legge. Per i conti correnti ai quali si ricorre nell'ambito dei rapporti commerciali si applicano gli usi. Sono salve le disposizioni, concernenti i consumatori, che sono in vigore nell'Unione europea e negli Stati membri di questa.

5. Se i due obblighi reciproci devono essere per contratto adempiuti in due luoghi diversi, si devono computare le spese del trasporto al luogo previsto per l'adempimento, a meno che il creditore si opponga alla compensazione avendo un interesse plausibile a che l'adempimento avvenga nel luogo convenuto.

6. Se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2 del presente articolo, il creditore ha soltanto un diritto di ritenzione nei confronti della controparte, quale previsto nell'art. 108 che precede; e, se uno dei crediti non è liquido ma di facile e pronta liquidazione, il giudice, su istanza del creditore, può sospendere la condanna di quest'ultimo, per l'obbligo che è a suo carico, sino all'accertamento dell'entità del credito da lui opposto in compensazione. Anche se non si verificano le condizioni previste nei commi che precedono, la compensazione può aver luogo per volontà delle parti.

7. Alle dichiarazioni previste dal presente articolo si applica l'art. 36 comma 2 in relazione all'entità del credito opposto in compensazione.

Art. 133.

Confusione

1. Un credito derivante da un contratto è inesigibile qualora, e per tutto il tempo in cui, con riguardo ad esso le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona.

2. Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l'effetto di cui al comma 1 che precede si verifica per la parte del predetto debitore in solido rispetto agli altri debitori. Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore in solido e di debitore, l'effetto di cui al comma 1 che precede si verifica per la parte di quest'ultimo. Queste norme si applicano anche agli obblighi indivisibili.

3. La confusione non è opponibile ai terzi che ne potrebbero risultare comunque pregiudicati, e in tutti i casi in cui le norme vigenti nell'Unione europea e negli Stati membri della medesima la escludono nell'interesse dei terzi.

Sezione 3

Prescrizione e decadenza

Art. 134.

Prescrizione

1. Purché non sussistano divieti legali, l'avvenuto decorso del tempo comporta per il creditore inerte una preclusione definitiva nell'esercizio di un diritto disponibile, derivato da un contratto, come previsto dalle norme seguenti.

2. Il tempo calcolabile per il decorso della prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il creditore può far valere il suo credito, e di questo risulti

certa anche l'entità.

3. La prescrizione si verifica se il debitore, o un suo creditore, o chiunque abbia un legittimo interesse, dichiara espressamente, in sede giudiziale o stragiudiziale, nei confronti del titolare del diritto, di volersene avvalere. A tale dichiarazione, se emessa in sede stragiudiziale, si applica il comma dell'art. 36 di questo codice.

4. Il termine di prescrizione per ogni credito nascente da un contratto è di dieci anni, salvo che per singole figure di contratto o per particolari istituti sia previsto un termine diverso. Se è intervenuta una sentenza di condanna, il termine di prescrizione è comunque di dieci anni anche se per il diritto riconosciuto dalla sentenza è previsto in questo codice un termine diverso.

5. Le parti possono convenzionalmente ridurre il termine di prescrizione di dieci anni indicato nel comma 4 che precede, ma non i termini previsti per le singole figure di contratto, tranne che nei rapporti in cui è parte un consumatore e soltanto a favore di quest'ultimo. Ogni altro patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione è nullo. Sono salve comunque le norme comunitarie.

6. Il corso della prescrizione si interrompe se il creditore instaura un procedimento giudiziario per far valere il suo diritto, o se emette allo stesso fine una intimazione stragiudiziale, o se il debitore riconosce comunque il proprio debito. In seguito all'interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

7. Il corso della prescrizione è sospeso: fra i coniugi; fra coloro che sono sottoposti alla potestà dei genitori, o a curatela o a tutela o ad analoghe forme di protezione o di assistenza, quali previste nei vari ordinamenti, e coloro che le esercitano; fra coloro i cui beni sono amministrati e coloro che li amministrano sino a che non sia reso e approvato definitivamente il conto della gestione; negli altri casi previsti dalla legge. Una sospensione può aver luogo anche in base ad un accordo fra il creditore e il debitore che hanno deciso di instaurare una trattativa in vista di una composizione amichevole, e per tutta la durata di essa. Cessata la sospensione, il corso della prescrizione riprende, sommandosi al tempo già decorso prima dell'inizio della sospensione medesima.

8. Il termine di prescrizione è di dieci anni per ogni altro diritto o azione previsti nel presente codice, salvo che per talune situazioni sia indicato un termine diverso.

Art. 135.

Decadenza

1. Alla decadenza non si applicano le disposizioni relative all'interruzione, né quelle relative alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti dalle norme relative a singole figure di contratto.

2. I termini di decadenza per l'emissione di una dichiarazione o per il compimento di un atto, fissati per ogni singola figura di contratto, possono essere modificati dall'accordo delle parti, ma in misura tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del relativo onere.

Art. 136.
Computo dei termini

I termini di prescrizione e di decadenza si calcolano come previsto nell'art. 58 del presente codice.

TITOLO XI

ALTRE ANOMALIE DEL CONTRATTO E RIMEDI

Sezione 1

Anomalie

Art. 137.
Inesistenza

1. Non esiste alcun contratto in assenza di un fatto, o di un atto, o di una dichiarazione, o di una situazione che siano esteriormente riconoscibili e riconducibili alla nozione sociale di contratto.

2. In particolare non esiste alcun contratto:

a) se non esiste o è privo di capacità giuridica il destinatario di un'offerta o comunque di una dichiarazione destinata a valere come atto di autonomia privata, salvo che esista un substrato di quello che potrà essere il soggetto medesimo - come un concepito o una società anonima prima della sua iscrizione nel registro delle società - in attesa che esso venga in essere;

b) se non esiste l'oggetto di un'offerta o comunque di una dichiarazione destinata a valere come atto di autonomia privata;

c) se l'accettazione - a prescindere da quanto previsto dall'art. 16 commi 6 e 7 - non corrisponde all'offerta a causa del contenuto equivoco di quest'ultima;

d) se il fatto, o l'atto, o la dichiarazione, o la situazione, che pur esistano, siano incompleti al punto da non poter valere sul piano giuridico né come diverso e quindi più ridotto schema contrattuale, né in funzione del sopraggiungere di altri elementi che possano aggiungersi.

3. In caso di dubbio deve ritenersi che sussista nullità e non inesistenza.

Art. 138.
Situazione conseguente all'inesistenza

1. L'inesistenza determina l'assenza in linea assoluta di qualsiasi effetto sul piano contrattuale, a prescindere dagli obblighi di restituzione di cui all'art. 160 e dalla responsabilità aquiliana anche ai sensi dell'art. 161.

2. La situazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 137 si verifica per il solo fatto che ne sussistano le condizioni. Essa è insuscettibile di qualsiasi sanatoria o correttivo, ed ogni interessato può tenerne conto senza che decorra a questi fini alcun termine di prescrizione, e per avvalersene può anche farla rilevare mediante una dichiarazione, recante le necessarie indicazioni, rivolta al soggetto che debba prenderne atto, e può anche chiedere un accertamento giudiziale. Ma l'azione non può essere iniziata prima che siano decorsi sei (tre) mesi dal ricevimento della

suddetta dichiarazione, per dar modo alle parti di definire stragiudizialmente la questione. È fatta salva la facoltà, in caso di urgenza, di chiedere al giudice le misure di cui all'art. 172.

Art. 139.

Clausole considerate non apposte

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 138 si applicano anche qualora una norma disponga che una clausola o un'espressione del contratto siano considerate come non scritte.

Art. 140.

Nullità.

1. Salvo che la legge disponga diversamente, il contratto è nullo:
 - a) quando è contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi, a una regola imperativa emanata per la tutela dell'interesse generale o per la salvaguardia di situazioni di rilevanza sociale primaria;
 - b) quando è contrario ad ogni altra norma imperativa applicabile;
 - c) quando manca di uno dei requisiti essenziali indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 5;
 - d) negli altri casi indicati nel presente codice e nelle leggi dell'Unione europea, e degli Stati membri di questa, che siano applicabili;
 - e) in tutte le ipotesi in cui nel presente codice o in una legge applicabile si dispone che un elemento è richiesto a pena di nullità o perché l'atto sia valido, o ricorrono espressioni equivalenti.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alla singola clausola di un contratto che può considerarsi valido per la parte restante, ai sensi dell'art. 144.
3. Nell'ipotesi di un conflitto fra le norme dell'Unione europea e quelle degli Stati membri di essa, si considerano prevalere queste ultime in quanto esse siano attinenti all'utilità sociale nazionale e in particolare siano conformi ai precetti costituzionali fondamentali vigenti in ciascuno Stato e relativi ai principi di uguaglianza, solidarietà sociale, tutela della personalità umana.
4. In presenza di un divieto di ordine penale si ha nullità se tale divieto riguarda il contratto in quanto tale, ossia punisce il comportamento di entrambe le parti in ordine al medesimo. Nullo è pertanto il contratto la cui conclusione è vietata qualora non sia stata in precedenza emessa una specifica autorizzazione a concluderlo da parte di un organo pubblico.
5. Se di un contratto valido l'esecuzione risulti inserita in un'attività illecita, esso non si considera nullo per quel contraente che non sia partecipe dell'illecito. Egli pertanto può esigere l'esecuzione della prestazione dovutagli e può esperire i rimedi previsti in caso di inadempimento, inesatto adempimento, o ritardo.
6. Salvo quanto previsto dall'art. 137 comma 2 lett. d), il contratto che manchi di taluno dei requisiti richiesti non è nullo nei casi in cui la legge consenta il meccanismo della formazione successiva dell'atto e qualora i requisiti già esistenti siano giuridicamente idonei in funzione del sopraggiungere degli altri che ne determinino la completezza.

Art. 141.
Effetti della nullità

1. Salvo quanto previsto negli articoli successivi, la nullità determina l'assenza sin dall'origine di qualsiasi effetto sul piano contrattuale, a prescindere dagli obblighi di restituzione di cui all'art. 160 e dalla eventuale responsabilità aquiliana anche ai sensi dell'art. 161.

2. La nullità si verifica per il solo fatto che ne sussistano le condizioni, ma la parte che intende avvalersene deve, entro il termine di prescrizione di dieci anni decorrenti dalla conclusione del contratto, farla rilevare mediante una dichiarazione indirizzata alla controparte, contenente le necessarie indicazioni, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 36 comma 2. E la parte medesima può anche, entro lo stesso termine di prescrizione, chiedere un accertamento giudiziale al riguardo; ma l'azione non può essere iniziata prima che siano decorsi sei (tre) mesi dal ricevimento della suddetta dichiarazione, per dar modo alle parti di definire stragiudizialmente la questione. Se il contratto non è stato ancora eseguito, l'eccezione di nullità si prescrive al momento in cui si prescrive l'azione volta a chiedere l'esecuzione del contratto stesso.

3. E' fatta salva la facoltà, in caso di urgenza, di chiedere al giudice le misure di cui all'art. 172.

Art. 142.
Nullità successiva

1. Se, indipendentemente dalla volontà delle parti, viene a mancare un elemento essenziale per la validità del contratto, a causa del sopraggiungere di un evento posteriore alla sua formazione, la nullità che subentra non ha effetto retroattivo.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1 che precede, si applicano in questo caso le disposizioni concernenti la nullità.

Art. 143.
Convalida del contratto nullo

1. I contratti nulli nei casi indicati nell'art. 140 comma 1 lett. a) sono insuscettibili di convalida, del trattamento di nullità parziale e di conversione nonché di qualsiasi altro correttivo.

2. I contratti nulli in casi diversi da quelli ai quali fa riferimento il comma 1 del presente articolo sono suscettibili di convalida. Questa viene effettuata mediante un atto posto in essere dalle parti medesime con il quale, riproducendo il contratto nullo, esse eliminano il motivo della nullità, si impegnano a provvedere alle restituzioni che siano dovute ed inoltre ad effettuarsi le reciproche prestazioni, come esse avrebbero dovuto se il contratto stesso fosse stato valido sin dall'inizio. All'atto predetto si applica l'art. 36 comma 2.

3. Per porre in essere tale convalida le parti possono procedere come disposto dagli artt. 12 e ss.

4. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per la singola clausola di un contratto che possa considerarsi valido per la parte restante in base

a quanto disposto dall'art. 144.

Art. 144.
Nullità parziale

1. Salvo quanto disposto dall'art. 143 comma 1, se la nullità colpisce solo una clausola o una parte del contratto, questo rimane valido nella parte restante, purché quest'ultima abbia una sua autonoma consistenza e validità e realizzi in modo ragionevole lo scopo perseguito dalle parti.

2. Nei contratti collegati o con più di due parti, se la nullità colpisce un solo contratto o il vincolo di una sola delle parti, il principio di cui al comma 1 del presente articolo si applica se il contratto nullo o, rispettivamente, il vincolo di una sola parte non abbiano una portata essenziale rispetto al contenuto dell'affare nel suo complesso.

3. La norma di cui al comma 1 del presente articolo non si applica se dall'atto o dalle circostanze risulta una diversa volontà delle parti.

4. La nullità parziale si verifica per il solo fatto che ne sussistano le condizioni; ma la parte che intenda avvalersene deve - entro il termine di prescrizione di tre anni, decorrenti dalla data della conclusione del contratto - indirizzare alla controparte una dichiarazione in proposito, contenente le necessarie indicazioni, alla quale si applicano gli artt. 21 e 36 comma 2. E la parte medesima può anche, entro lo stesso termine di prescrizione, chiedere un accertamento giudiziale; ma nessuna azione può essere intrapresa prima che siano decorsi sei (tre) mesi dal ricevimento della predetta dichiarazione, per dar modo alle parti di definire stragiudizialmente la questione, fatta salva la facoltà, in caso di urgenza, di chiedere al giudice le misure di cui all'art. 172.

5. La nullità parziale non si verifica se alla clausola o parte nulla subentrano una diversa clausola o parte, per effetto di una norma imperativa o in virtù del trattamento di conversione di cui all'art. 145.

Art. 145.
Conversione del contratto nullo

1. Salvo quanto disposto dall'art. 40 comma 2, e dall'art. 143 comma 1, il contratto nullo produce gli effetti di un contratto diverso e valido, di cui sussistano i requisiti di sostanza e di forma, e che consenta di realizzare in modo ragionevole lo scopo perseguito dalle parti.

2. La norma di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche alla singola clausola di un contratto.

3. La conversione non ha luogo se dal contratto o dalle circostanze risulta una diversa volontà delle parti.

4. La conversione si verifica per il solo fatto che ne sussistano le condizioni; ma la parte che intende avvalersene deve - entro il termine di prescrizione di tre anni, decorrenti dalla data della conclusione del contratto - indirizzare alla controparte una dichiarazione in proposito, contenente le necessarie indicazioni, alla quale si applicano agli artt. 21 e 36 comma 2. La parte medesima può anche, entro lo stesso termine di prescrizione, chiedere un accertamento giudiziale; ma nessuna azione può essere instaurata prima che siano decorsi sei (tre) mesi dal ricevimento della predetta dichiarazione, per dar modo

alle parti di definire stragiudizialmente la questione, fatta salva la facoltà, in caso di urgenza, di chiedere al giudice le misure di cui al successivo art. 172.

5. Le norme del presente articolo si applicano anche al contratto annullato. Per quanto concerne il contratto inefficace si rinvia a quanto disposto nell'art. 153 comma 5.

Art. 146.

Annullabilità

1. L'annullabilità ricorre nei casi indicati nel successivo comma 2, e può essere fatta valere solo dalla parte alla quale è accordata dalla legge tale facoltà.

2. Il contratto è annullabile:

- a) per l'incapacità di una parte, come previsto nell'art. 150;
- b) per un vizio del consenso, come previsto negli artt. 151 e 152.
- c) nelle ipotesi di cui agli artt. 67 e 68;
- d) in ogni altro caso espressamente previsto dalla legge.

3. Il presente articolo si applica anche alla singola clausola di un contratto o al vincolo di una singola parte di un contratto plurilaterale, qualora l'una o l'altro abbiano una loro autonoma consistenza e validità giuridica rispetto all'affare nel suo complesso.

Art. 147.

Effetti dell'annullamento

1. L'annullamento annienta il contratto con effetto retroattivo, ossia a partire dalla conclusione di esso, ed entrambe le parti sono tenute ad effettuarsi reciprocamente le restituzioni come previsto dall'art. 160.

2. La disposizione di cui al comma che precede non si applica se la restituzione si rivela impossibile o eccessivamente gravosa per la parte che deve effettuarla. In questo caso l'annullamento annienta il contratto a partire dal momento in cui è pervenuta la dichiarazione di cui dell'art. 148 e si applica la norma di cui all'art. 160 comma 4.

3. L'annullamento del contratto determina a carico del soggetto che col suo comportamento l'ha cagionato - nel senso previsto dall'art. 162 - l'obbligo del risarcimento del danno subito dalla controparte, nella misura indicata nell'art. 6 comma 4.

Art. 148.

Modalità e termini dell'annullamento

1. Per procedere all'annullamento del contratto la parte legittimata - o, se questa è incapace, il suo legale rappresentante - devono indirizzare alla controparte una dichiarazione, contenente le necessarie indicazioni, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 36 comma 2.

2. Nessuna azione può essere iniziata prima che siano decorsi sei (tre) mesi dal ricevimento della dichiarazione indicata nel comma 1 che precede, affinché sia dato modo alle parti di definire stragiudizialmente la questione. E' fatta salva la facoltà, in caso di urgenza, di chiedere al giudice le misure di cui all'art. 172.

3. Non può procedere all'annullamento la parte che non è in grado di effettuare la restituzione come previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 147, salvi i limiti previsti dall'art. 150 comma 4 a favore degli incapaci.

4. La controparte o qualunque interessato possono intimare al soggetto legittimato - o, se questo è incapace, al suo legale rappresentante - di dichiarare entro un termine non inferiore a sessanta giorni se essi intendano procedere o meno all'annullamento del contratto. Decorso inutilmente tale termine, si intende ad ogni effetto che il soggetto legittimato o il suo legale rappresentante abbiano rinunciato a procedervi. Alla predetta intimazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 36 comma 2.

5. L'annullamento del contratto è soggetto al termine di prescrizione di tre anni. Questi decorrono dal giorno in cui sono cessate l'incapacità o la violenza morale, oppure dal giorno in cui è stato scoperto l'errore e, negli altri casi, dal giorno della conclusione del contratto. Ma la dichiarazione di annullamento, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere emessa ed opposta in via di eccezione dal soggetto al quale viene richiesta l'esecuzione del contratto, anche dopo il predetto termine di tre anni.

Art. 149.

Mantenimento e convalida del contratto annullabile

1. L'annullamento non ha luogo se, entro il termine indicato nella dichiarazione della parte che vi procede (o, se un termine non viene indicato, entro un termine ragionevole), la controparte si impegna a procedere all'esecuzione del contratto in senso conforme al contenuto e alle modalità con cui la prima intendeva concludere il contratto, o ad effettuare delle prestazioni concordate dalle parti che valgano ad assicurare un risultato sostanzialmente analogo, o accettabile per la parte interessata.

2. Il contratto annullabile può essere convalidato, e resta quindi in vigore a tutti gli effetti, se il contraente legittimato, o il suo legale rappresentante, dichiarano, osservando la disposizione di cui all'art. 36 comma 2, di rinunciare all'annullamento o danno volontaria esecuzione al contratto stesso. La convalida presuppone che il contraente predetto - o, se questi è incapace, il suo legale rappresentante - siano nelle condizioni di concludere un contratto valido e siano inoltre pienamente consapevoli del motivo dell'annullabilità.

Art. 150.

Contratto concluso da un incapace

1. Nelle ipotesi previste dall'art. 5 comma 2, il contratto concluso da:

- a) un minore non emancipato;
- b) una persona dichiarata legalmente incapace senza che nella stipulazione intervenga chi è preposto alla sua rappresentanza o assistenza legale;
- c) una persona che, anche a titolo transitorio, non è in condizioni di comprendere o di volere;
- d) una persona le cui facoltà fisiche sono alterate al punto da non consentirle di esprimere la sua volontà, come il sordomuto che non sa scrivere;

è annullabile come previsto dagli artt. 146 ss., a meno che dal contratto stesso derivino soltanto dei vantaggi per l'incapace.

2. Il contratto non è annullabile se il minore ha occultato con raggiri la sua minore età o se la controparte era in buona fede non essendo riconoscibile lo stato di infermità mentale dell'incapace, o non essendo agevolmente accertabile il suo stato di incapacità dichiarata.

3. Il contratto concluso da un incapace non è inoltre annullabile, nell'ipotesi prevista dall'art. 5 comma 1, se egli ha ottenuto le autorizzazioni richieste dalla sua legge nazionale, ed altresì se si tratta di uno degli atti usuali della vita quotidiana che comportano un esborso modesto e vengono effettuati con l'impiego di denaro o di mezzi provenienti da attività lavorative consentite all'incapace oppure messi legittimamente a disposizione affinché egli abbia a disporre liberamente.

4. Annullato il contratto, l'incapace è tenuto alla restituzione di quanto egli ha ricevuto, conformemente a quanto prevede l'art. 160, comma 8, nei limiti in cui ne ha tratto effettivo vantaggio.

5. I terzi che hanno garantito il contratto stipulato dall'incapace rispondono del contratto stesso verso la controparte, anche se il medesimo viene annullato, salvo il loro diritto di rivalersi, se del caso, sull'incapace o sul suo legale rappresentante.

Art. 151.

Contratto viziato da errore

1. L'errore unilaterale rende annullabile il contratto se ricorrono le seguenti condizioni:

a) se esso è relativo ad un elemento o ad un aspetto, economico o giuridico, fondamentale del contratto e la sua presenza ha avuto importanza determinante del consenso;

b) inoltre se esso è stato provocato da una ingannevole dichiarazione o dall'atteggiamento ingiustificatamente reticente della controparte, o comunque se quest'ultima si è resa conto dell'errore stesso e della sua importanza determinante o avrebbe dovuto rendersene conto usando la normale diligenza.

2. Se la dichiarazione ingannevole proviene da un terzo il contratto è annullabile se essa era nota alla controparte che ne ha tratto vantaggio.

3. Non ricorrendo le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'errore che non dipenda da una grossolana negligenza della parte che ne è vittima consente a questa di procedere all'annullamento del contratto soltanto qualora esso risulti per la medesima del tutto privo di interesse ed inoltre la parte stessa risarcisca alla controparte il danno da questa subito per avere confidato nella validità e nella puntuale esecuzione del contratto.

4. Se ricorrono le condizioni di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo, l'errore non rende annullabile il contratto ma consente alla parte che ne è vittima di pretendere una rettifica dell'entità della prestazione da lei dovuta o il risarcimento del danno qualora:

a) si tratti di un errore di calcolo, salvo che esso sia di entità tale da doversi considerare determinante del consenso;

b) se l'errore cada su un elemento secondario o non abbia avuto un effetto determinante del consenso, ossia se il contratto stesso sarebbe stato ugualmente concluso, ma a condizioni diverse.

5. La parte in errore non può procedere all'annullamento del contratto se

ciò risulti contrario a buona fede; e se, ciononostante persista nella sua pretesa dopo una motivata replica della controparte, può essere condannata, valutate le circostanze, a versare alla controparte un'equa indennità.

6. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche se l'errore cade sulla dichiarazione o questa viene inesattamente trasmessa alla controparte dalla persona o dall'ufficio incaricati.

7. L'errore comune su circostanze determinanti, anche non espressamente menzionate, che nella convinzione delle parti hanno accompagnato la conclusione del contratto, o relativo all'impossibilità obbiettiva della sua esecuzione, o l'errata previsione delle parti circa il verificarsi di un evento, anche non dichiarato in modo espresso, che nell'economia del contratto ha un'importanza determinante, rendono annullabile il contratto stesso su iniziativa di ognuna di esse.

Art. 152.

Contratto viziato da violenza morale

1. A prescindere da quanto previsto dal comma 3 dell'art. 30, il contratto è annullabile se è stato concluso sotto l'effetto determinante di intimidazioni o minacce gravi, tali da impressionare qualsiasi persona normale, che sono state rivolte alla parte o a suoi congiunti dalla controparte o anche da un terzo, ma in quest'ultimo caso essendone la controparte stessa consapevole e avendone tratto vantaggio.

2. La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire dei vantaggi ingiusti.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 156, il timore riverenziale rende annullabile il contratto solo se risulta dalle circostanze che colui che lo ha cagionato era consapevole dell'influenza determinante che esso ha avuto sulla controparte, e inoltre ne ha tratto dei vantaggi ingiusti.

Art. 153.

Inefficacia

1. Un contratto validamente concluso è inefficace - ossia non produce temporaneamente o definitivamente gli effetti giuridici per il conseguimento dei quali è stato posto in essere - o per volontà delle parti, o per disposizione di legge, come previsto nei commi seguenti.

2. È inefficace per volontà delle parti:

a) il contratto simulato di cui all'art. 155 salvo quanto ivi previsto;

b) il contratto sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva, o a termine iniziale o finale, come previsto negli artt. 49 e ss.;

c) il contratto la cui efficacia è stata subordinata dalle parti all'autorizzazione di un organo pubblico, all'approvazione o alla cooperazione di un terzo o ad una simile condizione, prima che esse intervengano.

3. Il contratto inefficace per volontà delle parti acquista immediata efficacia mediante la revoca consensuale dell'accordo simulatorio o concernente la condizione, o il termine, o le condizioni pregiudiziali di cui alla lett. c) del comma che precede.

4. E' inefficace per disposizione di legge, salvo quanto previsto dai

commi 1, 4 e 6 dell'art. 140:

a) il contratto che è stato concluso o la dichiarazione che è stata emessa in buona fede senza la consapevolezza di porre in essere un atto destinato ad avere effetti giuridici;

b) il contratto per il quale la legge prevede come condizione di efficacia, e a pena di nullità, il rilascio dell'autorizzazione di un organo pubblico o l'approvazione di un privato, o una simile condizione pregiudiziale, prima che esse intervengano;

c) il contratto nei casi in cui, nel presente codice o nelle leggi comunitarie o degli Stati membri dell'Unione europea, si precisa che esso è privo di effetto, o non ha effetto o ricorrono espressioni con significato analogo.

5. Il contratto che sia definitivamente inefficace ai sensi delle lett. b) e c) del comma 4 di questo articolo è suscettibile di convalida, di inefficacia parziale, e di conversione come previsto rispettivamente dagli artt. 143, 144 e 145 che precedono.

6. L'inefficacia si verifica per il solo fatto che ne ricorrano le condizioni; ma nei casi di cui alle lett. a) e c) del comma 4 del presente articolo, ogni interessato per avvalersene deve indirizzare, a chi deve prenderne atto, una dichiarazione contenente le necessarie indicazioni entro il termine di prescrizione di tre anni; e può anche entro lo stesso termine chiedere un accertamento giudiziale al riguardo. Ma l'azione non può essere iniziata prima che siano decorsi sei (tre) mesi dal ricevimento della suddetta dichiarazione, per dar modo alle parti di definire stragiudizialmente la questione, fatta salva la facoltà, in caso di urgenza, di chiedere al giudice le misure di cui all'art. 172.

Art. 154.

Inopponibilità

1. Sono inopponibili ai terzi o a taluni terzi:

a) il contratto dissimulato di cui all'art. 155, salvo quanto ivi disposto;

b) a prescindere da quanto previsto dall'art. 140 comma 1, lett. a), il contratto posto in essere in violazione di un divieto inteso a tutelare determinati soggetti o senza l'osservanza di prescrizioni di forma o di pubblicità disposte nell'interesse di terzi;

c) il contratto concluso, consapevolmente per entrambe le parti, in frode al creditore di una di esse; nel qual caso il creditore medesimo può con effetto retroattivo far valere tale inopponibilità mediante una dichiarazione inviata ad entrambe le parti entro il termine di prescrizione di tre anni;

d) le situazioni e le relazioni di fatto sottostanti a contratti nulli o poste in essere per dare attuazione ai medesimi;

e) il contratto e l'atto in relazione ai quali nel presente codice - o nelle norme comunitarie o degli Stati membri dell'Unione europea che si rendano applicabili - si precisa che essi sono inopponibili ai terzi o a determinati soggetti o ricorrono espressioni analoghe.

2. L'inopponibilità si verifica per il solo fatto che ne ricorrano le condizioni; ma ogni interessato per trarne profitto deve inviare una dichiarazione, contenente le necessarie indicazioni, a chi deve prenderne atto entro il termine di prescrizione di tre anni; e può anche, entro lo stesso termine, chiedere un accertamento giudiziale. Ma l'azione non può essere iniziata prima che siano

decorsi sei (tre) mesi dal ricevimento della suddetta dichiarazione, per dar modo alle parti di definire stragiudizialmente la questione. E' fatta salva la facoltà, in caso di urgenza, di chiedere al giudice le misure di cui all'art. 172.

Art. 155.

Simulazione e riserva mentale

1. Salva ogni diversa disposizione comunitaria o in vigore negli Stati membri dell'Unione europea che si renda applicabile, se le parti pongono in essere un contratto simulato, ossia solo in apparenza, esso è inefficace; e se le medesime vogliono anche concludere un diverso contratto, dissimulato, ha effetto quest'ultimo, purché sia dotato dei necessari requisiti di sostanza e di forma, e purché la simulazione non sia stata posta in essere in frode a un creditore o alla legge: nel qual caso il contratto simulato e quello dissimulato sono entrambi nulli.

2. I terzi, oltre che eccepire l'inopponibilità del contratto dissimulato, possono anche dichiarare di volersene avvalere, ed avvalersene conformemente ai loro interessi leciti; e nessun limite è posto alla prova esperibile dai medesimi a questi fini.

3. Le parti contraenti per far valere il contratto dissimulato, dopo avere emesso al riguardo una apposita dichiarazione, contenente le necessarie indicazioni e alla quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 36 comma 2, non possono reciprocamente avvalersi della prova testimoniale, ma unicamente della prova documentale. La prova testimoniale è ammissibile solo per far accertare che il contratto dissimulato è illecito o comunque nullo.

4. Se una parte emette una dichiarazione non conforme alla sua volontà rivolgendola all'altra, la dichiarazione stessa vincola ciononostante il dichiarante nel senso in cui il destinatario può intenderla in buona fede, salvo che quest'ultimo sia consapevole della riserva mentale; nel qual caso la dichiarazione produce per il destinatario ed per i terzi gli stessi effetti di un atto simulato, come previsto nei commi che precedono.

Sezione 2

Rimedi

Art. 156.

Rescissione per lesione

1. Salvo quanto previsto per l'usura dalle norme comunitarie o vigenti negli Stati membri dell'Unione europea che si rendono applicabili, nell'ipotesi prevista dall'art. 30 comma 3, la parte che intende procedere alla rescissione del contratto deve indirizzare alla controparte una dichiarazione, contenente le necessarie indicazioni, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 36 comma 2.

2. Nessuna azione può essere iniziata prima che siano decorsi sei (tre) mesi dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1 che precede, affinché sia dato modo alle parti di comporre stragiudizialmente la questione. E' fatta salva la facoltà, in caso di urgenza, di chiedere al giudice le misure di cui all'art. 172.

3. La controparte o qualunque interessato possono intimare al soggetto legittimato - o, se quest'ultimo è incapace, al suo legale rappresentante - di dichiarare entro un termine non inferiore a sessanta giorni se essi intendano procedere o meno alla rescissione del contratto. Decorso inutilmente tale termine, si intende ad ogni effetto che il soggetto legittimato o il suo legale rappresentante hanno rinunciato a procedervi. Alla predetta intimazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 36 comma 2.

4. La rescissione del contratto è soggetta al termine di prescrizione di un anno che decorre dalla data della conclusione del contratto. Tale termine si applica anche all'eccezione di rescindibilità.

5. L'intenzione o comunque la consapevolezza di una parte di abusare della situazione di inferiorità o di inesperienza della controparte possono risultare dalle circostanze; ma devono comunque escludersi nei contratti aleatori e qualora la controparte medesima abbia manifestato la volontà di versare un corrispettivo elevato a motivo della sua particolare affezione per l'oggetto del contratto, oppure se dai rapporti fra le parti sia dato dedurre che esse hanno voluto concludere un contratto misto, a titolo sia oneroso che lucrativo.

6. Il contratto rescindibile non è soggetto a convalida, ma la rescissione non ha luogo se il contenuto di esso viene ricondotto ad equità in base all'accordo delle parti stesse o, su istanza di una di esse, da un provvedimento del giudice.

Art. 157.

Rinegoziazione del contratto

1. Se si sono verificati degli avvenimenti straordinari e imprevedibili, quali indicati nell'art. 97 comma 1, la parte che intende avvalersi della facoltà prevista da tale norma deve indirizzare alla controparte una dichiarazione che contenga le necessarie indicazioni e inoltre precisi - a pena di nullità della richiesta - quali diverse condizioni ella propone per mantenere in vita il contratto stesso. A tale dichiarazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 36 comma 2.

2. Nessuna azione può essere iniziata prima che siano decorsi sei (tre) mesi dal ricevimento della dichiarazione indicata nel comma precedente, per dar modo alle parti di comporre stragiudizialmente la questione. E' fatta salva la facoltà, in caso di urgenza, di chiedere al giudice le misure di cui all'art. 172.

3. Se si verifica il caso di cui al comma 1 che precede, la controparte può intimare, al soggetto legittimato ad esercitare la facoltà ivi prevista, di dichiarare entro un termine non inferiore a sessanta giorni se egli intende chiedere o meno la rinegoziazione del contratto. Decorso inutilmente tale termine, si considera ad ogni effetto che il soggetto medesimo abbia rinunciato a procedervi. Alla predetta intimazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 36 comma 2.

4. Se entro il termine di cui al comma 2 che precede le parti non raggiungono un accordo, il soggetto legittimato ha l'onere nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, di formulare la sua richiesta al giudice osservando le norme processuali in vigore nel luogo in cui il contratto deve essere eseguito.

5. Il giudice, valutate le circostanze e tenuto conto degli interessi e delle richieste delle parti, può, ricorrendo eventualmente ad una consulenza tecnica, modificare o risolvere il contratto nel suo complesso o nella parte ineseguita, e, se del caso e ciò gli venga richiesto, ordinare le restituzioni dovute e condannare al

risarcimento del danno.

Art. 158.

Conferma o diniego della risoluzione in sede giudiziale

1. Le dichiarazioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 114 possono essere indirizzate alla controparte anche mediante una domanda in sede giudiziale, nella quale possono essere chieste anche le restituzioni dovute e il risarcimento del danno.

2. Salva l'ipotesi di cui al precedente comma 1, nessuna azione può essere iniziata prima che siano decorsi sei (tre) mesi dal ricevimento delle dichiarazioni indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 114, per dar modo alle parti di comporre stragiudizialmente la questione. E' fatta salva la facoltà, in caso di urgenza, di chiedere al giudice le misure di cui all'art. 172.

3. Se il diritto di procedere alla risoluzione del contratto viene sottoposto all'esame del giudice, questi può esercitare quei poteri di apprezzamento e di decisione che sono previsti negli artt. 92 ss. In particolare, il giudice:

a) può limitarsi a confermare l'avvenuta risoluzione, conformemente alla dichiarazione del creditore, e inoltre condannare alle restituzioni dovute e al risarcimento dei danni come previsto dagli artt. 162 ss.;

b) può negare la risoluzione del contratto, se non ne ricorrono le condizioni in base alle norme di cui al titolo VIII, dichiarando, se del caso, che il debitore può procedere all'esecuzione del contratto e che il creditore deve accettarla;

c) può accordare al debitore, conformemente alle norme sopra indicate, una proroga del termine di esecuzione, o una rateazione, o la possibilità di eliminare entro un termine ragionevole i difetti della cosa consegnata, o di demolire e rimettere in pristino ciò che ha fatto e non doveva fare, o di consegnare una cosa o di effettuare una prestazione diverse, o di sostituire le cose o i materiali impiegati, o di riparare i danni cagionati, o di inviare dei tecnici che assicurino un buon funzionamento della cosa consegnata, o di accordare al debitore gli altri benefici, nonché effettuare le valutazioni previste dalle norme sopra indicate; dichiarare pertanto che il contratto si intende risolto solo se il debitore non si avvale entro il termine fissatogli dei benefici predetti o se ne avvale in modo inadeguato, salva, in tutte le ipotesi predette, la condanna al risarcimento del danno;

d) inoltre, valutate tutte le circostanze, tenuto conto delle cause dell'inadempimento e degli interessi delle parti, facendo applicazione del principio di buona fede, può dichiarare la risoluzione solo in via parziale o precisando che il debitore non è tenuto ad alcun risarcimento del danno, oppure condannare il debitore al risarcimento del danno senza dichiarare risolto il contratto nell'interesse del creditore.

Art. 159.

Recesso del consumatore

1. Nel caso previsto dall'art. 9, il consumatore insoddisfatto o che ha cambiato avviso ha il diritto di recedere dal contratto o dalla sua proposta contrattuale, inviando alla controparte, o con lo stesso effetto al soggetto che ha

condotto la trattativa, una dichiarazione scritta nella quale il consumatore stesso può limitarsi ad esprimere la sua intenzione di recedere dal contratto o dalla sua proposta.

2. La suddetta dichiarazione, alla quale si applica l'art. 21, deve essere inviata nei modi ed inoltre entro i termini che sono previsti dalle disposizioni comunitarie, in relazione al fatto che il consumatore sia stato, o meno, compiutamente ed esattamente informato del suo diritto di recesso. Tali termini decorrono dalle date indicate nelle disposizioni medesime.

3. Al momento in cui la dichiarazione indicata al comma 1 di questo articolo è conosciuta o è reputata come conosciuta dal destinatario di essa, le parti sono liberate dai rispettivi obblighi, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, e salvo il diritto del consumatore di essere risarcito dei danni che la cosa consegnatagli gli ha procurato in base agli artt. 162 ss. Sono inoltre impregiudicate le altre disposizioni comunitarie e vigenti negli Stati membri dell'Unione europea, che prevedono specifiche sanzioni a carico del commerciante che non ha informato compiutamente ed esattamente il consumatore del suo diritto di recesso.

4. Il consumatore deve restituire alla controparte le cose che gli sono state consegnate in esecuzione del contratto da cui è receduto, come disposto nelle disposizioni comunitarie predette. Nei termini e nei modi previsti da queste ultime la controparte deve restituire al consumatore le somme da questi pagate.

5. Il diritto del consumatore di recedere dal contratto o dalla sua offerta contrattuale è irrinunciabile, e ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo e di cui all'art. 9 è nulla ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 140.

Art. 160. *Restituzioni*

1. Salvo quanto previsto dal comma 9 di questo articolo, le parti a favore delle quali sono state effettuate delle prestazioni in relazione ad un contratto inesistente, o nullo, o annullato, o inefficace, o risolto, o rescisso, o venuto meno per recesso sono tenute a restituirsì reciprocamente ciò che esse hanno ricevuto, così come previsto nel presente articolo; e ciascuna di esse può rifiutarsi di provvedervi se e fino a che la controparte non sia in grado o non si offra di farlo.

2. La richiesta di restituzione deve essere effettuata mediante l'invio alla controparte legittimata di una dichiarazione, contenente le necessarie indicazioni, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 36 comma 2; ma nessuna azione può essere iniziata prima che siano decorsi sei (tre) mesi dal ricevimento della dichiarazione predetta, affinché venga dato modo alle parti di comporre stragiudizialmente la questione. E' fatta salva la facoltà, in caso di urgenza, di chiedere al giudice le misure di cui all'art. 172.

3. La restituzione deve effettuarsi di regola in forma specifica, a meno che ciò sia materialmente o giuridicamente impossibile o eccessivamente oneroso per chi deve procedervi, tenuto conto dell'interesse della controparte, oppure se non sia conveniente per quest'ultima dato lo stato di conservazione della cosa da restituire. Verificandosi queste ultime e simili situazioni, la restituzione deve essere effettuata mediante il versamento alla controparte di una somma di denaro ragionevolmente equivalente, la quale, in mancanza di accordo fra le parti, è

determinata nel suo ammontare dal giudice quale debito di valore, salva la possibilità di procedere ad un equo calcolo compensativo delle restituzioni reciprocamente dovute alle parti.

4. Anche se la restituzione in forma specifica è possibile, spetta, a chi ha il diritto di ottenerla, la facoltà di scelta fra la medesima e una somma di denaro, determinata come indicato nel comma 3 che precede, salvo che l'opzione stessa sia contraria a buona fede.

5. Se da restituire è una somma di denaro, vanno ad essa aggiunti gli interessi e, se del caso, una somma supplementare per la rivalutazione: e ciò con decorrenza dal giorno in cui la prestazione in denaro è stata a suo tempo effettuata se chi l'ha ricevuta era in mala fede, e invece dal giorno in cui la restituzione è stata richiesta se costui era in buona fede. Se da restituire è una cosa, è inoltre dovuta per l'uso e il deprezzamento di essa una somma di denaro - al cui ammontare sono da aggiungere gli interessi e, se del caso, la rivalutazione - somma che, in mancanza di un accordo fra le parti, è determinata dal giudice.

6. Gli interessi sono dovuti come disposto nell'art. 169 comma 3. Il calcolo della rivalutazione deve essere effettuato come previsto nell'art. 169 comma 4.

7. Se la prestazione effettuata a suo tempo era costituita da un'attività lecita che si è risolta a vantaggio della controparte, è dovuto a chi l'ha effettuata un equo compenso che, in mancanza di un accordo fra le parti, è determinato dal giudice, salva la possibilità di procedere ad un calcolo compensativo, come previsto dal comma 3, ult. parte, di questo articolo.

8. L'incapace è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nei limiti previsti dall'art. 150 comma 4.

9. Non hanno il diritto di ottenere le restituzioni di cui al presente articolo i soggetti che hanno effettuato delle prestazioni in esecuzione di contratti che costituiscono dei reati penalmente perseguibili o che sono in contrasto con i buoni costumi o con l'ordine pubblico - non invece con l'ordine pubblico economico - e inoltre la parte che ha effettuato una prestazione per uno scopo che, anche solo da parte sua, presenta i caratteri predetti. Questa norma non si applica alle prestazioni effettuate dall'incapace, da chi ha ignorato senza alcuna colpa di commettere un atto immorale o che presenta i predetti caratteri, o vi è stato costretto da coazione. Sono fatte salve quelle disposizioni comunitarie, o degli Stati membri dell'Unione europea, che dispongano in siffatti casi la confisca delle prestazioni suddette.

Art. 161.

Tutela dei terzi

1. In tutte le ipotesi di inesistenza, nullità, annullamento, inefficacia, inopponibilità, rescissione, risoluzione, recesso, ogni parte è responsabile dei danni che, a causa del suo comportamento, i terzi subiscono per avere essi in buona fede fatto affidamento sull'apparenza del contratto così creatasi, se l'atto stesso ha poi un diverso o nessun effetto.

2. Il risarcimento del danno è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 162 ss., in quanto applicabili.

Art. 162.

Condizioni della responsabilità contrattuale

1. In caso di inadempimento, di inesatto adempimento o di ritardo il debitore è tenuto a risarcire quei danni che, ragionevolmente, devono considerarsene la conseguenza. Salvo quanto previsto nel comma 3 di questo articolo, il debitore è esente da responsabilità se dimostra che l'inadempimento, l'inesatto adempimento o il ritardo non sono riconducibili alla sua condotta, essendosi verificati per effetto di una causa (estranea) imprevedibile e irresistibile.

2. Il principio di cui al comma 1 che precede si applica a qualunque altro fatto o situazione configurati come fonte di responsabilità per danni nelle norme del presente codice.

3. Nel caso previsto dal comma 3, prima parte, dell'art. 75, il debitore è esente da responsabilità per danni se dimostra di avere adottato la diligenza richiesta nella situazione specifica, come indicato nella disposizione stessa, e se fornisce le prove richieste dall'art. 94 comma 3. Se il debitore di una prestazione professionale per eseguirla ha agito - col consenso informato del danneggiato, o dei suoi parenti, o di chi è preposto alla sua rappresentanza o assistenza legale - in un campo nel quale la sperimentazione scientifica non ha ancora raggiunto risultati consolidati, risponde soltanto se si è comportato con colpa grave.

4. Salvo che il debitore abbia agito con dolo o con colpa, il risarcimento da lui dovuto è limitato al danno del quale deve ragionevolmente ritenersi - in base al testo del contratto, alle circostanze, alla buona fede, agli usi - che come persona di normale avvedutezza abbia implicitamente assunto l'obbligo di rispondere.

5. A meno di diverso accordo, il debitore è responsabile, ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche se è ricorso per l'esecuzione del contratto ad ausiliari o a terzi, salvo il suo diritto di rivalersi, se del caso, su questi ultimi.

6. Salvo patto contrario, in caso di inadempimento, di inesatto adempimento o di ritardo relativi ad un contratto con più debitori, per il risarcimento del danno conseguente si applica la disciplina di cui all'art. 88.

7. L'esistenza del danno deve essere provata e l'entità di esso deve essere accertata, oppure deve essere quantificabile come previsto nell'art. 168 comma 1.

Art. 163.

Danno patrimoniale risarcibile

1. Il danno patrimoniale risarcibile comprende:

a) sia la perdita subita,

b) sia il mancato guadagno che il creditore poteva ragionevolmente attendersi secondo il corso ordinario delle cose, stanti le circostanze particolari e le misure da lui adottate. Fa parte del mancato guadagno il venir meno della possibilità di un guadagno che con ragionevole certezza può ritenersi che sarebbe stato conseguito, e da valutarsi con riferimento al momento dell'inadempimento o del ritardo.

2. Il danno patrimoniale indiretto, subito da chi ha un diritto di credito verso il danneggiato, è riparabile solo in caso di morte o di lesioni gravi che hanno colpito quest'ultimo.

Art. 164.

Danno morale risarcibile

1. Il danno morale è risarcibile:

a) in caso di grave turbamento psichico o della sfera affettiva, determinato da lesioni fisiche o da offese al patrimonio morale, anche di una persona giuridica, o alla memoria di un congiunto defunto;

b) in caso di dolore fisico quale condizione di sofferenza somatica, pur se non accompagnata da alterazioni patologiche organiche o funzionali;

c) nelle lesioni alla salute e negli altri casi indicati dalle disposizioni applicabili.

2. Il danno morale indiretto è risarcibile solo se subito dagli stretti congiunti del soggetto danneggiato.

Art. 165.

Danno futuro ed eventuale

1. Il danno futuro è risarcibile e calcolabile come previsto nell'art. 168 comma 1 se sussiste la ragionevole certezza che l'inadempimento o il ritardo non hanno esaurito la loro efficacia causale, salvo che la parte danneggiata si riservi di esigerne la riparazione, anche in via separata, dopo che esso si è verificato.

2. Il danno eventuale, che cioè si teme possa verosimilmente verificarsi nel futuro, non dà luogo a risarcimento prima che esso si sia verificato, ma il giudice può adottare delle misure conservative come previsto all'art. 172.

Art. 166.

Funzione e modi del risarcimento

1. Salvi i temperamenti di cui alle disposizioni seguenti, il risarcimento deve assolvere di norma alla funzione specifica di eliminare le conseguenze dannose dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento, o del ritardo, o delle altre situazioni in relazione alle quali, secondo le norme del presente codice, il risarcimento stesso è dovuto: e ciò deve avvenire, di norma, creandosi quello stato di fatto che sussisterebbe se le predette situazioni non si fossero verificate.

2. Pertanto, se possibile, il danno deve essere risarcito mediante una esecuzione o reintegrazione in forma specifica, integrate, se necessario, da un indennizzo in denaro. Se però ciò non è in tutto o in parte possibile, o è eccessivamente gravoso per il debitore, tenuto conto dell'interesse del creditore, e in ogni caso se quest'ultimo lo richiede, il risarcimento deve essere effettuato mediante il versamento di una corrispondente somma di denaro.

3. In particolare, se non è diversamente disposto in un'altra norma di questo codice o se la situazione concreta non esiga necessariamente una diversa soluzione, il risultato del risarcimento deve essere tale da far conseguire al creditore, o, nei casi previsti, ad un terzo:

a) il soddisfacimento del suo interesse (positivo) a che il contratto fosse puntualmente ed esattamente eseguito, tenendosi conto anche delle spese e degli oneri che egli ha dovuto affrontare e che si sarebbero compensati con l'esecuzione, qualora il danno derivi dall'inadempimento, o dall'inesatto adempimento o dal ritardo;

b) il soddisfacimento del suo interesse (negativo) a che il contratto non fosse stato concluso o che la trattativa non si fosse avuta, negli altri casi, e in particolare se il danno deriva dall'inesistenza, dalla nullità, dall'annullamento, dall'inefficacia, dalla rescissione, dalla mancata conclusione del contratto e da ipotesi simili.

4. Comunque l'entità dei danni deve essere calcolata tenendosi conto dei vantaggi che, in relazione al contratto medesimo, il debitore ha già procurato, senza ricevere alcun corrispettivo, al creditore, e ai quali quest'ultimo non può o non intende rinunciare.

5. Sono fatte salve le norme di questo codice che, in determinati casi, prevedono particolari modalità per il risarcimento del danno.

Art. 167.

Fatto del creditore

1. Non è dovuto alcun risarcimento per il danno che non si sarebbe prodotto se il creditore avesse adottato le necessarie misure di sua spettanza prima del verificarsi di esso.

2. L'aggravamento del danno che il creditore avrebbe potuto impedire dopo il verificarsi di esso, adottando le misure del caso, non è parimenti risarcibile.

3. Se un'azione o un'omissione del creditore hanno concorso a causare il danno, il risarcimento è diminuito in rapporto alle conseguenze che ne sono derivate.

4. E' valutabile sotto il profilo di cui al comma che precede il fatto che il debitore non sia stato avvertito dal creditore di quei particolari rischi, a quest'ultimo noti o che egli avrebbe dovuto conoscere, che l'esecuzione avrebbe comportato.

Art. 168.

Valutazione equitativa del danno

1. Se l'esistenza del danno è provata, o comunque non contestata, ma risulta impossibile o eccezionalmente difficile anche ricorrendo a consulenze tecniche la determinazione del suo preciso ammontare, è ammessa una valutazione equitativa di esso, la quale deve essere effettuata sulla base delle prove parziali e degli elementi attendibili forniti dalle parti, e tenendo conto delle circostanze tutte del caso, secondo il metodo presuntivo applicato con un criterio particolarmente prudente di probabilità e verosimiglianza.

2. Tenuto conto del comportamento, dell'interesse e delle condizioni economiche del creditore, il giudice può equitativamente limitare l'entità dei danni risarcibili:

a) se il risarcimento integrale risulta sproporzionato e crea per il debitore delle conseguenze palesemente insostenibili, considerata anche la sua condizione economica, e sempre che l'inadempimento, l'inesatto adempimento o il ritardo non dipendano da sua mala fede;

b) in caso di colpa lieve del debitore, soprattutto nei contratti nei quali non è previsto a suo favore alcun corrispettivo per la prestazione da lui dovuta.

Art. 169.

Risarcimento per i debiti pecuniari

1. Salve le norme speciali concernenti l'attività commerciale e assicurativa, in caso di inadempimento o di inesatto adempimento o di ritardo, relativi ai debiti pecuniari, il debitore è tenuto comunque al risarcimento a favore del creditore senza che questi debba provare l'esistenza di un danno, e non può invocare l'esimente di cui all'art. 162 comma 1.

2. Tale risarcimento è costituito dal pagamento degli interessi, che sono dovuti nella misura di cui al comma 3 di questo articolo, maggiorati, se del caso, di una somma a titolo di rivalutazione come previsto dall'art. 86 comma 5.

3. Salvo diverso accordo, gli interessi sono dovuti in base ai "tassi ufficiali" pubblicati periodicamente dalla Banca Centrale Europea, la quale deve fare riferimento per gli interessi dovuti ai privati e agli imprenditori rispettivamente al rendimento medio e al costo medio del denaro.

4. Salvo diverso accordo, il calcolo della rivalutazione deve essere effettuato sulla base delle tabelle più recenti dell' "indice armonizzato dei prezzi al consumo" pubblicate periodicamente dall'Eurostat.

5. Tutte le somme di denaro di cui ai commi precedenti sono a loro volta produttive di ulteriori interessi e suscettibili di rivalutazione secondo gli stessi criteri.

6. È salva ogni diversa convenzione.

Art. 170.

Clausola penale

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le parti all'atto della stipulazione del contratto hanno convenuto in una clausola penale che in caso di inadempimento o di inesatto adempimento o di ritardo è dovuta dal debitore una determinata prestazione, questa costituisce il risarcimento dovuto dal medesimo al verificarsi delle situazioni predette, sempre che non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

2. La prestazione di cui al comma precedente è dovuta senza che il creditore sia tenuto a provare l'esistenza del danno e la sua entità.

3. Il creditore può esigere sia l'adempimento che la prestazione prevista dalla clausola penale solo se quest'ultima è stata stipulata per il semplice ritardo.

4. La prestazione prevista dalla clausola penale può essere equamente diminuita dal giudice se il debitore ha effettuato, e il creditore non ha rifiutato, un adempimento parziale, o se l'entità della prestazione prevista dalla clausola penale medesima è manifestamente eccessiva, avuto riguardo, in ogni caso, all'interesse che il creditore aveva per l'adempimento.

5. Nei contratti nei quali è parte un consumatore sono in ogni caso inefficaci le clausole penali a carico del medesimo, contenute nelle condizioni generali di contratto.

Art. 171.

Esperibilità e cumulo dei rimedi

1. Il creditore danneggiato, dopo aver inviato al debitore la sua richiesta

di risarcimento contenente le necessarie indicazioni, e dopo che è decorso il termine, qui previsto per gli stessi fini di cui al comma 2 dell'art. 160, di sei (tre) mesi dal ricevimento della predetta dichiarazione – salva la facoltà, in caso di urgenza, di chiedere al giudice le misure previste nell'art. 172 – può far accertare in sede giudiziale o arbitrale l'esistenza e l'entità del danno risarcibile da lui subito, per ottenere, sussistendone le condizioni, la condanna del debitore. Il creditore ha pure il diritto di chiedere un tale accertamento a prescindere dal fatto che sia per lui possibile od opportuno ottenere il risarcimento: purché ciò avvenga per fini leciti. Rientrano fra questi la prospettiva di potersi avvalere di una tale verifica ai sensi dell'art. 132, e di conseguire un elemento per la valutazione della propria consistenza patrimoniale, non soltanto a fini fiscali.

2. Non solo nel caso di cui all'art. 165 comma 1, il creditore danneggiato può chiedere l'accertamento della sola esistenza del danno, riservandone la quantificazione ad un'ulteriore valutazione in sede giudiziale o arbitrale.

3. Oltre che nel caso dell'integrazione prevista per il risarcimento in forma specifica dall'art.166 comma 2, i vari rimedi sono cumulabili al fine di consentire che il risarcimento assolva pienamente alla sua funzione, purché dal cumulo non derivi per il danneggiato un vantaggio che abbia a superare il pregiudizio da lui subito, o per il debitore una situazione che sia per lui insostenibile.

Art. 172.

Misure cautelari e provvedimenti d'urgenza

1. Nelle ipotesi espressamente previste dalle norme di questo codice e in tutti quei casi nei quali il diritto o l'aspettativa ragionevolmente fondata da una parte, senza una sua responsabilità, stanno per essere o già sono minacciati, o compromessi o impediti nel loro esercizio, da azioni, omissioni o fatti lesivi che già si sono verificati o che è ragionevolmente prevedibile che si verifichino, il giudice può, su richiesta della parte medesima, pronunciare i seguenti provvedimenti, suscettibili di esecuzione forzata, in base alle norme processuali del luogo in cui vengono emessi:

a) una inibitoria, con la quale ordina alla controparte di cessare l'azione o di astenersi dall'omissione, già iniziate o temute; se del caso, impone a quest'ultima anche di prestare un'idonea garanzia per i danni già verificatisi o temuti; fissa inoltre un termine per l'ottemperanza al suo provvedimento; può altresì subordinare, se necessario, l'esecuzione del provvedimento stesso alla prestazione di una cauzione da parte del richiedente;

b) una ingiunzione, con la quale ordina alla controparte l'esecuzione in forma specifica di una prestazione di dare o di fare; se del caso impone anche a quest'ultima di prestare un'idonea garanzia per i danni già verificatisi o temuti; fissa inoltre un termine per l'ottemperanza al suo provvedimento; può altresì subordinare, se necessario, l'esecuzione del provvedimento stesso alla prestazione di una cauzione da parte del richiedente.

2. Salva l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili, la richiesta deve essere rivolta al giudice competente, per adottare i provvedimenti d'urgenza, del luogo in cui l'inibitoria o l'ingiunzione devono essere eseguite.

Art. 173.

Arbitrato

1. Salvo quanto disposto nel comma 4 di questo articolo, nei casi in cui dalle disposizioni del presente codice è previsto l'intervento del giudice, è data la possibilità a ciascuna delle parti di ricorrere alla procedura arbitrale, affidata a tre arbitri, quale prevista nel presente articolo, e per le cui spese si applicano le norme in vigore nel luogo in cui la procedura stessa si svolge.

2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie o nazionali che si rendono applicabili, e in mancanza di un diverso accordo delle parti, la procedura arbitrale si deve svolgere nel luogo in cui ha sede il giudice al quale altrimenti sarebbe sottoposta la controversia, e per instaurarla la parte che prende l'iniziativa deve inviare alla controparte una dichiarazione, contenente le necessarie indicazioni, nella quale precisa che intende sottoporre la controversia - già sollevata come previsto dalle rispettive norme - alla procedura medesima, inoltre nomina il suo arbitro e invita la controparte a nominare il proprio con dichiarazione da inviare alla prima entro un termine che non può essere inferiore a trenta giorni. Se quest'ultima non provvede entro il predetto termine, la prima può chiedere che la nomina dell'arbitro della controparte venga effettuata dal giudice competente a provvedere alla nomina degli arbitri in base alla legge dello Stato membro dell'Unione europea in cui la procedura arbitrale deve svolgersi. In difetto di disposizioni specifiche applicabili, tale richiesta può essere rivolta al presidente del tribunale (di seconda istanza) del luogo in cui la procedura arbitrale deve svolgersi. Il terzo arbitro viene nominato mediante l'accordo dei due arbitri già nominati, o, in caso di loro mancato accordo, dal giudice indicato in precedenza, al quale la richiesta può essere rivolta dai due predetti arbitri o da una delle parti. Alle dichiarazioni indicate nel presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 36 comma 2.

3. Salvo diverso accordo, se il tentativo di conciliare le parti non riesce, la controversia deve essere risolta, in base alle norme del presente codice ed altre applicabili, con un lodo deliberato a maggioranza dagli arbitri e che deve essere emesso per iscritto entro il termine di sei mesi dalla nomina dell'ultimo arbitro. Tale lodo ha gli effetti di cui all'art. 42 e consente inoltre di ottenere dal giudice, sin dalla sua emissione, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 172.

4. Il presente articolo non si applica:

a) se in base a disposizioni imperative la controversia non può essere risolta in sede arbitrale;

b) se si tratta, anziché di risolvere una controversia, di pronunciare una inibitoria o una ingiunzione, di fissare o prorogare un termine, di autorizzare un deposito, e di adottare provvedimenti simili, nei quali casi sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 172;

c) se nel contratto la procedura arbitrale è esclusa, o è prevista una diversa procedura arbitrale;

d) quando la controversia è già stata sottoposta al giudice.